



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE D'ASSISE
D'APPELLO DI MILANO**
SEZIONE PRIMA

Composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Giovanna Ada Lucia Ichino | Presidente Est. |
| 2. Dott. Franca Anelli | Consigliere |
| 3. Paolo Felice E. Bevilacqua | Giudice popolare |
| 2. Antonio Solinas | Giudice popolare |
| 3. Antonella Mistretta | Giudice popolare |
| 4. Nicola Cerizzi | Giudice popolare |
| 5. Paolo Eugenio Cesare Gabri | Giudice popolare |
| 6. Patrizia Salvini | Giudice popolare |

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa penale

contro

A) **MARKIV Vitaliv**, nato in Khorostkiv Ucraina il
16/08/1989 - C.U.I. 02L8IOZ - **Arrestato** il 30/06/17
Attualmente DETENUTO presso la Casa di reclusione di
Opera – **PRESENTE** in video conferenza dalla Casa di
Reclusione di Opera

difeso dall' **Avv. DELLA VALLE RAFFAELE** di
FIDUCIA del foro di MONZA - **PRESENTE**
difeso dall' **Avv. RAPETTI DONATELLA** di FIDUCIA
del foro di VARESE - **PRESENTE**

N. 31/2020
SENTENZA

N. 2020/1 Reg. Gen.

N. 2016/8065 R.G.N.R.

DEPOSITATA IL
21 GEN. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena SANTINO

UDIENZA
del giorno
03/11/2020

Addi _____

trasmesso l'estratto
esecutivo alla Procura
Generale della
Repubblica di Milano

Addi _____

redatte le schede per il
casellario e le
comunicazioni ai sensi
della Legge Elettorale.

RESPONSABILE CIVILE:

A) **STATO UCRAINO**, in persona dell'Ambasciatore pro-tempore in Italia, difeso dall' **Avv. PARLATORE Stefano** del foro di Roma - **ASSENTE** sostituito per delega in atti dall' **Avv. BERTOLINI CLERICI NICCOLO'** del foro di Milano.

PARTI CIVILI

A) **ROCCELLI Rino** nato a CASTEGGIO il 25/09/1953,

B) **SIGNORI Elisa** nato a CREMONA il 28/06/1953,

C) **FERRARI Maria Chiara** nato a MILANO il 06/04/1982,

difesi dall'**Avv. BALLERINI ALESSANDRA** del foro di GENOVA di fiducia, - **PRESENTE**

D) **ROCCELLI Lucia Anna** nato a PAVIA il 30/08/1989, difeso dall'**Avv. TAMBUSCIO EMANUELE** del foro di GENOVA di fiducia, - **PRESENTE**

E) **ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI ENTE GENERICO**,

F) **FEERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ENTE GENERICO**,
difesi dall'**Avv. PISAPIA MARGHERITA** del foro di MILANO di fiducia, - **PRESENTE**

G) **CESURA LAB ENTE GENERICO**, difeso dall'**Avv. TIZZONI GIAN LUIGI** del foro di MILANO di fiducia - **PRESENTE**

APPELLANTI

L'imputato e il responsabile civile per mezzo dei loro difensori avversano la sentenza della Corte d'Assise di Pavia n. 1/2019 emessa in data 12/07/2019. L'imputato era stato rinviato a giudizio per i seguenti reati:

A) del reato previsto e punito dagli artt. 110 81 co. 2 e 575 - 577 in relazione all'art. 61 n. 4) c.p., perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri soggetti arruolati nell'esercito regolare ucraino ovvero affiliati al corpo paramilitare ausiliario denominato "Guardia Nazionale", composto da volontari di varie nazionalità liberamente affiancatisi - a far data dal marzo 2014 - alle milizie regolari dell'esercito ucraina impegnate nella repressione dei moti separatisti sviluppatasi nella regione ucraina del Donbass ed assiepatosi in cima alla collina denominata "Carachun", forniva un contributo materiale determinante il cagionamento della morte del cittadino italiano Andrea ROCCHELLI, intento ad effettuare un servizio fotografico unitamente ad altri due colleghi, contro i quali venivano indirizzate dapprima varie raffiche di colpi esplosi da plurime armi da fuoco e successivamente - dopo che la persona offesa si era rifugiata in un fosso nel tentativo di salvarsi la vita - circa venti colpi di arma da fuoco pesante (di tipologia mortaio), esplosi calibrando progressivamente il tiro sino a colpire Andrea ROCCHELLI, uccidendo peraltro anche il suo collega russo Andrej MIRONOV e ferendo gravemente il giornalista francese William ROGUELON ed altri due soggetti di nazionalità ucraina rimasti tuttora non compiutamente identificati.

In particolare, l'indagato - equipaggiato con un fucile d'assalto modello AK74 calibro 5.45 e con una mitragliatrice da guerra modello PKM 7.62 - occupava stabilmente un avamposto situato lungo il versante della collina posto dinnanzi al punto in cui è deceduta la persona offesa, con incarico di fare fuoco in direzione di persone sospette e di segnalare la posizione di costoro ai militari dell'esercito regolare stipati in cima alla predetta collina, i quali avevano in uso l'arma da fuoco pesante (di tipologia mortaio) dalla quale sono partiti i colpi esplosi contro la persona offesa.

Con l'aggravante della commissione del fatto con crudeltà, alla luce della tipologia di arma utilizzata per colpire una persona offesa inerme (in quanto già ritiratasi e nascostasi in un fosso), del numero di colpi esplosi e della circostanza relativa alla progressiva calibrazione del tiro (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2489 del 14/10/2014 Ud., dep. 20/01/2015).

Comesso in Ucraina, il 24 maggio. 2014

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 co. 2 e 56 - 575 - 577 in relazione all'art. 61 n.4) c.p., perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri soggetti arruolati nell'esercito regolare ucraino ovvero affiliati al corpo paramilitare ausiliario denominato "Guardia Nazionale", composto da volontari di varie nazionalità liberamente affiancatisi - a far data dal marzo 2014 - alle milizie regolari dell'esercito ucraino impegnate nella repressione dei moti separatisti sviluppatasi nella regione ucraina del Donbass ed assiepatosi in cima alla collina denominata "Carachun", forniva un contributo materiale determinante il grave ferimento (lacerazione in plurimi punti della gamba, con penetrazione di una scheggia sino a pochi millimetri dall'arteria femorale), del cittadino francese William ROGUELON, intento ad effettuare un servizio fotografico unitamente ad altri due colleghi, contro i quali venivano indirizzate dapprima varie raffiche di colpi esplosi da plurime armi da fuoco e successivamente - dopo che la persona offesa si era rifugiata in un fosso nel tentativo di salvarsi la vita - circa venti colpi di arma da fuoco pesante (di tipologia mortaio), esplosi calibrando progressivamente il tiro sino a colpire William ROGUELON, uccidendo peraltro anche il fotografo russo Andrej MIRONOV ed il fotoreporter italiano Andrea ROCCHELLI, altresì ferendo due ulteriori soggetti di nazionalità ucraina rimasti tuttora non compiutamente identificati. Così compiendo atti idonei dal punto di vista causale e diretti in modo non equivoco a cagionare la

morte del cittadino francese, epilogo non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'indagato e consistenti nel fatto che la persona offesa sia riuscita a raggiungere un ospedale. In particolare, l'indagato - equipaggiato con un fucile d'assalto modello AK 74 calibro 5.45 e con una mitragliatrice da guerra modello PKM 7.62 - occupava stabilmente un avamposto situato lungo il versante della collina posto dinnanzi al punto in cui è deceduta la persona offesa, con incarico di fare fuoco in direzione di persone sospette e di segnalare la posizione di costoro ai militari dell'esercito regolare stipati in cima alla predetta collina, i quali avevano in uso l'arma da fuoco pesante (di tipologia mortaio) dalla quale sono partiti i colpi esplosi contro la persona offesa. Con l'aggravante della commissione del fatto con crudeltà, alla luce della tipologia di arma utilizzata per colpire una persona offesa inerme (in quanto già ritiratasi e nascostasi in un fosso), del numero di colpi esplosi e della circostanza relativa alla progressiva calibrazione del tiro (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 14/10/2014 Ud., dep. 20/01/2015). Commesso in Ucraina, il 24 maggio 2014.

La Corte d'Assise di Pavia n. 1/2019 emessa in data 12/07/2019 ha così deciso:

P.Q.M.
LA CORTE D'ASSISE DI PAVIA

Visti gli artt 533: 535 c.p.

Dichiara Markiv Vitaliy colpevole dei reati ascritti, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv c.p, e, esclusa l'aggravante di cui all'arc.61 n4 c.p., lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere,

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai Pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5000 per ciascuno nei confronti di Federazione Nazionale della Stampa italiana e della Associazione dei giornalisti, in euro 10.000 nei confronti di Cesuralab, nonché da liquidarsi in separato giudizio civile in favore di Rocchelli Rino. Signori Elisa, Ferrali Maria Chiara e Rocchelli Lucia Anna.

Condanna l'imputato il responsabile civile in solido alle refusione delle spese di costituzione in giudizio di parte civile che si liquidano in euro 5.760 complessivi in favore di Federazione Nazionale della Stampa Italiana o dati Associazione dei giornalisti, in euro 5.760 in favore di Cesuralab di euro 8.000 in favore di Anna Lucia Rocchelli, di euro 10,000 complessivi in favore di Rocchetti Rino, Signori Elisa, Ferrari Maria Anna Chiara oltre, per tutti, a spese generali ed accessori di legge. Visto l'art. 544 III c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Dichiara la sospensione dei termini di custodia cautelare di fase nel periodo di deposito della motivazione.

Ordina la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione a Bodgan Matkivskyi per l'eventuale ulteriore corso come da richiesta del Pubblico Ministero.

In esito all'odierna udienza tenutasi in presenza dell'imputato in videoconferenza, sentita la relazione del Consigliere Dott.ssa Franca Anelli, sentito il Procuratore Generale Dott.ssa Annunziata CIARAVOLO, sentiti i difensori dell'imputato, del responsabile civile e delle parti civili, i quali concludono come da verbale d'udienza;

LA CORTE

=====

INDICE

1.- LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI PAVIA E GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE

2.- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3.- MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1 - LE RICHIESTE DI RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA AVANZATE DALLE PARTI

3.2 - LE ECCEZIONI SUL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

3.3 - IL COMPENDIO PROBATORIO

3.4 - LA TESTIMONIANZA DEI DUE TESTI OCULARI WILLIAM ROGUELON E KOSHMAN EVGEN VASYLOVYCH, SOPRAVVISSUTI ALL'ATTACCO

3.4.1 – La valutazione di attendibilità dei testimoni

3.4.2 - La ricostruzione dei fatti da parte del fotoreporter francese e il riscontro delle dichiarazioni del tassista ucraino

3.4.3 – Ulteriori considerazioni sul racconto dei testimoni

3.5 – LA COMPATIBILITA' DELLA RICOSTRUZIONE OPERATA DAI TESTIMONI OCULARI CON LE RISULTANZE BALISTICHE

3.5.1 - Perché sparare con i kalashnikov dalla collina

3.5.2 - L'uso dei mortai e la provenienza dei colpi dalle postazioni ucraine

3.5.3 - Il video “Ukraine taxi driver recounts death of italian reporter” riguardante il taxi usato da Koshman e i colpi di artiglieria pesante sulla carrozzeria

3.6 - I GIORNALISTI , TESTIMONI DELLE DICHIARAZIONI DI MARKIV

3.7 – LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO E DEL RESPONSABILE CIVILE

3.8 – LA RICHIESTA DEL PG DI APPLICAZIONE DELL'ART. 598 CPV CP

3.9 – IL DISPOSITIVO

1.- LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI PAVIA E GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE

Gli appelli – proposti dalle Difese nell'interesse dell'imputato e del Responsabile Civile, Stato dell'Ucraina – hanno ad oggetto la **sentenza n. 2/19 emessa dalla Corte di Assise di Pavia, in data 12 luglio 2019**, che, in esito all'istruttoria dibattimentale:

- ha affermato la penale responsabilità dell'imputato **MARKIV Vitaly**, in ordine a tutti reati ascrittigli, con la sola esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. (in conformità alle richieste del Pubblico Ministero precedente), condannandolo alla pena di **anni 24 di reclusione**, con *interdizione perpetua* dai pp.uu. ed in *stato d'interdizione legale* durante l'espiazione della pena,
- lo ha, altresì, condannato – **in solido con il Responsabile Civile** (lo Stato Ucraino, costituitosi a mezzo del suo Ambasciatore *pro tempore*) – al risarcimento dei danni cagionati alle costituite PP.CC. che ha immediatamente liquidato in favore della **F.N.S.** (*Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Associazione Giornalisti*) e a favore di **Cesura Lab**, invece rimettendo i **familiari-eredi della persona offesa Andrea ROCHELLI** davanti al giudice naturale per la loro compiuta quantificazione.

§- I primi Giudici hanno ritenuto fondata l'accusa, ch'è quella di omicidio (consumato e tentato) doloso, giacché le risultanze dibattimentali avrebbero

“...*dimostrato*: (secondo la sintesi operata a pag. 11 dell'impugnata sentenza

- *il concorso materiale al fatto dell'imputato, presente sulla collina .. il giorno dell'attacco, armato di kalashnikov AK74, in una postazione tale da offrire piena visibilità del luogo dell'evento, con ruolo di avvistamento e comunicazione all'esercito (perché attivasse i mortai), ...;*
- *la riconducibilità univoca e logica della provenienza dei colpi, che ferirono e uccisero le persone offese, alla fazione Ucraina, ...;*
- *la piena efficacia della gittata delle armi, in particolare dei fucili AK74 in dotazione alla Guardia Nazionale Ucraina cui appartiene il prevenuto (dotato di mirino per la visione a distanza) nonché dai mortai presenti sulla collina in dotazione dell'Esercito a raggiungere e colpire la vittima;*
- *la volontarietà dell'evento, resa evidente dalle modalità della aggressione, articolata in plurime fasi, incompatibili con il solo fine di avvertimento, con aggiustamento progressivo del tiro, dall'abbigliamento e dalla condotta tenuta dalle vittime, inidonei a trarre in inganno sui loro movimenti, dall'assenza di un attacco in corso da parte dei filorussi, che giustificasse una reazione offensiva, dalla conseguente violazione delle regole di ingaggio e delle norme dettate dal diritto umanitario a*

protezione di civili e giornalisti, considerato che costoro rappresentarono l'obiettivo da annientare...".

§- Le **fonti di prova** su cui le suddette conclusioni si poggiano sono leggibili da pag. 11ss della sentenza appellata, le quali danno conto del fatto che:

- le vittime non si erano inserite in uno scontro attivo – cosicché, conclude il primo Giudice, è priva di supporto circostanziale la tesi difensiva di uno sfortunato coinvolgimento in un conflitto a fuoco tra parti in guerra – al contrario, per come “...descritto dal teste Roguelon...” la loro presenza è stata “...causa dell’apertura del fuoco...”, essendo esse “...il bersaglio diretto dell’offensiva...”.
- È provato – a parere del primo Giudice, oltre ogni ragionevole dubbio – che l’attacco fu sferrato dai soldati e dai militari ucraini (con “...un’azione concertata tra Guardia Nazionale ed esercito ucraino...”: sentenza pag. 146) e non già dai rivoltosi filorussi, e lo è in forza:

a) della deposizione resa da William ROGUELON che avrebbe descritto “lucidamente” e senza mai contraddirsi la dinamica dell’attacco;

→ la lettura complessiva della sentenza lascia chiaramente intendere come l’articolo, la genesi del presente procedimento, nonché la testimonianza ROGUELON siano le prove fondanti dell’accusa

Accanto a queste vengono enumerati quei riscontri che dette fonti integrano, corroborano e riscontrano, vale a dire:

b) le video-riprese che documentano la provenienza dei colpi dalla collina, sia quelli di artiglieria leggera che quelli di mortaio, i quali infatti impattarono contro la fabbrica *Zeus* (base dei filorussi, che per logico portato non ne potevano essere i responsabili: “...dal sonoro del video si coglie la provenienza dei colpi in lontananza ed il graduale avvicinamento proprio secondo quelle modalità descritte dal reporter francese di progressivo aggiustamento del tiro verso la loro posizione...”: pag. 147);

c) la ricostruzione del fatto offerta dall’autista superstite Evgen Vasyliovych KOSHMAN coerente e di riscontro a quella resa dal fotografo francese.

Entrambe valorizzano probatoriamente il fatto

- che all’arrivo del taxi con a bordo i quattro civili “...non fossero presenti filorussi né era in atto alcuna offensiva...” (p. 146)
- che i colpi iniziali, quelli che diedero avvio all’offensiva, provenivano “...dallo spazio alle spalle del treno, ove era ubicata l’antenna, sulla collina del Karachun...” (p. 147);

- Per contro:

- g) sarebbe illogico supporre “...che a sparare sia stato un mortaio in uso ai separatisti e collocato presso la fabbrica Zeus posto che sparare bombe da quella posizione verso il boschetto avrebbe comportato un’azione autolesionistica con l’ingiustificato rischio per i filorussi di colpire se stessi, considerata la distanza di protezione minima necessaria di 250-300 metri, indispensabile per evitare che gli addetti ai mortai si esponessero a rischi per la propria incolumità...” (ibidem);
- h) attesa, inoltre, la breve distanza tra il luogo in cui caddero le vittime e la Zeus, i filorussi non avrebbero avuto bisogno di ricorrere agli “autolesivi” colpi di mortaio ben potendo servirsi dei *kalashnikov* e di artiglieria leggera;
- i) l’atteggiamento assunto dai filorussi contraddice la loro responsabilità nell’occorso, prestandosi ad un’unica lettura “...poiché non solo non furono aggressivi nei confronti del fotografo francese ma ne coprono la ritirata...”;
- l) privo, pertanto, di spessore probatorio sarebbe il filmato-sonoro nel quale si sente Andrej MIRONOV parlare, poco prima della sua morte, di “fuoco incrociato” e spari provenienti “da lì vicino”: trattasi di mero convincimento soggettivo in contrasto col fatto che i colpi di mortaio non potevano provenire dalla Zeus.

§- La ricostruzione del fatto per come accolta in sentenza dai primi Giudici sarebbe divisibile in tre fasi: v. alle pagg. 160-161.

La **prima**:

è quella che vede le vittime intente a fotografare.

Nonostante il luogo fosse teatro di guerra, in quel momento nulla giustificava l’apertura di ostilità se non la volontà del fare dei giornalisti un bersaglio.

La prima parte dell’offensiva avvenne a mezzo di *kalashnikov* – a parere dei primi Giudici, provenienti certamente dalla fazione ucraina – perché “...come spiegato da Roguelon sfrecciavano sulle loro teste ed impattavano contro il muro della fabbrica Zeus...”.

La **seconda fase** dell’offensiva invece “...fu portata con i colpi di mortaio...” ed iniziò allorquando la comitiva trovò rifugio nel fossato, dapprima deliberatamente prendendo di mira il taxi – “...scelta che costituì un messaggio inequivocabile della decisione di impedire la fuga e di bloccare i bersagli nel fosso...” – indi “...in sequenza mirata, a tiro progressivo in avvicinamento...” con artiglieria pesante allo scopo di uccidere i giornalisti che avevano trovato riparo nel boschetto: una sorta di «...”tiro al bersaglio” cui (sono) state sottoposte le persone che avevano cercato scampo nel boschetto...» (pag. 162).

Quest’ultima conclusione è affidata, ancora una volta, alla deposizione ROGUELON giacché quest’ultimo riuscì a contare «...i colpi di mortaio, che si

avvicinavano via via al gruppo, precisi, progressivi lungo il fosso, ogni sei secondi, ...». In progressione furono poi colpiti “...Mironov e Rocchelli, che Roguelon ha ricordato a poca distanza da sé. ...”.

Benché i reperti estratti dai corpi delle vittime non siano divenuti corpi di reato – e dunque non siano mai stati esaminati nel contraddittorio dibattimentale – non vi sarebbe dubbio alcuno sulle cause di morte e ferimento, giacché:

- i frammenti metallici, generanti campo magnetico, estratti dal corpo martoriato di Andrej MIRONOV evidenziano “...la natura dell’ordigno che lo uccise...”; mentre:
- Andrea ROCHELLI “...morì per un trauma da esplosione (...) con ferita al collo di una scheggia, che lesionò i vasi sanguigni ed il polmone destro. ...cosicché la morte per emorragia risulterebbe pienamente compatibile anche con l’effetto lacerante, che viene prodotto sugli organi interni, dalle stesse onde espansive di pressione e decompressione prodotte dalla esplosione...”.
- A ciò va aggiunto, sempre a parere della sentenza appellata, il riconoscimento – per similitudine – delle schegge estratte al ferito ROGUELON e i residui mostrati al medesimo da un combattente della fazione filorussa ch’egli stesso provvide a fotografare.

la terza fase è quella conclusiva:

“...coinvolse i sopravvissuti, Roguelon, il taxista ed il civile, i quali, dopo aver visto il corpo straziato di Mironov, il sangue sparso ovunque, Rocchelli supino ad occhi aperti, alla sinistra del francese (situazione che creò l’illusione della sua sopravvivenza) cercarono di fuggire risalendo in taxi...” (pag. 162).

Al taxista e al civile il tentativo riuscì ed essi poterono darsi alla fuga nonostante dalla “...collina ... (fossero riprese) le sventagliate di colpi di Kalashnikov mirati alla vettura...”; non altrettanto fortunato fu invece William ROGUELON che pure cercò di salire a bordo del taxi senza riuscirci (pag. 162).

Anche il taxi – invertendo la direzione di marcia – “...divenne “calamita per i proiettili” e venne attinto dai colpi, ricondotti da tutti i consulenti ai Kalashnikov, proprio sul lato sinistro del taxi, quello rivolto alla collina durante quella fase della fuga...” e, cionondimeno, portò in salvo il suo autista e il civile mai più individuato.

William ROGUELON, invece, “...immobile nel bosco, sentì rumore nella boscaglia, sentì altri colpi provenire da sotto gli arbusti, dalla strada...”, in questo caso – ammette la sentenza – erano senz’altro “...colpi attribuibili all’opposta fazione filorussa...” che, tuttavia, a differenza della parte ucraina, “protesse” la “ritirata” e salvò la vita del giornalista:

A tutte le fasi testé descritte, l’imputato partecipò attivamente.

La sentenza appellata ha anzitutto ritenuto provato che la postazione occupata da

Markiv quando era in servizio fosse quella individuata nel video da lui stesso effettuato e rinvenuto nel suo Tablet, “ quella che più di tutte offriva la massima visibilità dei luoghi teatro dei tragici eventi: la circostanza che egli abbia girato quel video proprio da quella postazione, consente di affermare che quella fosse la postazione da lui presidiata e a lui assegnata sin dall’inizio delle operazioni militari . Giova in proposito ribadire ... quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale sul fatto che le postazioni erano fisse , che i militari ad esse assegnati non potevano allontanarsene e che Markiv , nel filmato, è provvisto di tutte le dotazioni di cui era fornito il responsabile dell’avamposto”“ (p. 157). Il suo superiore diretto Bodhan Matwinsky nel visionare il video di Markiv ha confermato che quella fosse la postazione dell’imputato, evidenziando: “Da lì si vede la fabbrica” (p. 81)”. La sentenza ha ritenuto inoltre provata la presenza dell’imputato sulla collina il 24 maggio 2014, alla luce delle dichiarazioni dei giornalisti e così ha descritto la condotta tenuta dell’imputato:

«...partecipò,..., alla prima sparatoria con i fucili AK74 contro i giornalisti nelle vicinanze del muro della fabbrica Zeus...»,

- *«...non riuscendo ad attingere i giornalisti con i kalashnikov, proseguì la propria azione seguendone i movimenti grazie al mirino ottico in dotazione, comunicando attraverso il proprio Comandante con l’esercito ... al fine di colpire il taxi per impedire la fuga ed immobilizzare ed eliminare i soggetti nel bosco, ove si erano rifugiati...»*,
- *indi «...comunicò, via radio, quelle coordinate che solo dalla sua postazione poteva indicare con tale precisione, servendosi del mirino che gli consentiva di focalizzare le vittime, dirigendo via via i colpi verso il bersaglio, consentendo di calibrare quei colpi che Roguelon ha descritto come precisi, in progressivo avvicinamento e aggiustamento, a distanza di sei secondi, e che, in sequenza, lo attinsero alle gambe, poi caddero accanto a Rocchelli e Mironov, con un colpo più vicino, dalle conseguenze letali...»* (sempre pag. 163),
- *da qui la conclusione: «...La lettura coerente e logica di tutto il compendio probatorio consente di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto in concorso con i propri commilitoni, con il Comandante Matkivskyi e con i membri della Brigata 95 dell’Esercito in ordine ai reati di omicidio di Rocchelli (e Mironov) e di tentato omicidio di Roguelon...»* (pag. 145).
- **Le regole di ingaggio** – di cui è stata provata la vigenza, l’efficacia e la violazione (per via di “...una offensiva sferrata senza alcun attacco in corso, contro tre civili impegnati a fotografare un treno...”: pag. 166) – “...consentono di affermare che l’evento non è stato il frutto di una iniziativa assunta autonomamente dall’imputato

ma è, piuttosto, derivazione della catena gerarchica di comando...”: da qui la necessità di chiamare a risponderne (civilisticamente) il Responsabile Civile.

- Poiché, inoltre, le regole d’ingaggio sono state violate, nessuna scriminante è ipotizzabile, avendo l’imputato “...obbedito ad un ordine chiaramente illegittimo, dato in violazione delle norme dettate dalla IV^a Convenzione di Ginevra approvata il 17.3.1950, che tutela i civili in tempo di guerra vietando violenze contro la vita e l’incolumità di coloro che non sono direttamente coinvolti nelle ostilità, compresi i giornalisti ed i fotoreporter, inviati nei teatri di guerra...” (pag. 165).

2.- Gli atti d’appello

L’appello è stato introdotto con due atti di impugnazione separati, uno presentato nell’interesse dell’imputato, l’altro pervenuto nell’interesse del Responsabile Civile, Stato Ucraino, ma gli argomenti e le doglianze coincidono e si sovrappongono in massima parte cosicché possono essere congiuntamente trattati, specificando, di volta in volta, se occorre, le citazioni testuali.

Tracciano il perimetro del devoluto attraverso quattro macrotemi.

§- **Il difetto di giurisdizione;**

§- **La richiesta di rinnovazione istruttoria;**

§- **Le nuove prove richieste con i motivi aggiunti (ex art. 585, 4° co. c.p.p.);**

§-**Il merito.**

§- Entrambi gli atti d’appello eccepiscono, anzitutto, il **difetto della giurisdizione italiana** a conoscere dei fatti per cui è processo.

☐ Quanto all’uno (**v. impugnazione/MARKIV**) – premesso che la norma di riferimento è l’art. 10 c.p. e non già l’art. 9 c.p. – farebbe difetto la giurisdizione italiana per via dell’assenza di una necessaria condizione di procedibilità vale a dire la **specificata richiesta** del Ministro della Giustizia (posto che agli atti vi è quella che consentirebbe di procedere non già ai sensi dell’art. 10 c.p. contro un cittadino straniero, bensì contro un cittadino italiano, a norma degli artt. 8 e 9, 3° comma c.p.).

osserva la Difesa dell’imputato che “...non si sta giudicando Markiv quale cittadino italiano che nel mentre si trovava occasionalmente nel territorio ucraino, avrebbe commesso un comune delitto...” bensì l’imputato è chiamato a giudizio “...quale cittadino ucraino e, come tale, soldato della Guardia Nazionale Ucraina, nel mentre si trovava in missione sulla collina del Karachun in un paese in stato di guerra...”:

(appello, pag. 4).

In ogni caso, quand'anche si volesse considerare tecnicamente corretto il richiamo all'art. 9 c.p. mancherebbe comunque una ulteriore condizione di procedibilità, giacché il colpevole dovrebbe essere punito su richiesta del Ministro della Giustizia «**sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il fatto**»

¶ Quanto alla **carenza di legittimazione passiva per ciò che concerne il Responsabile Civile**, si deduce, nell'atto di impugnazione che lo riguarda, da un lato, l'erronea valutazione delle prove in ordine alla ritenuta sussistenza di un atto *iure imperii* da parte dello Stato Ucraino e, dall'altro, l'erronea applicazione dei principi dettati da **Corte Cost. 22 ottobre 2014 n. 283**, il cui presupposto fattuale (qui mancante) è la consumazione di crimini di guerra commessi **almeno in parte** sul territorio italiano, come ben si evince dalle stesse ordinanze (tutte tre di identico tenore) del giudice remittente il quale si rivolgeva al Giudice delle Leggi dubitando della legittimità costituzionale di norme che negavano la giurisdizione, nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte, nello Stato del giudice adito, *iure imperii* dal Terzo Reich;

§- Prima ancora di affrontare il merito, censurando passo passo tutte le conclusioni tratte dalla impugnata sentenza, ed anche allo scopo di introdurre richieste di rinnovazione istruttoria dibattimentale, **entrambi gli appellanti** lamentano una condanna di Vitaly MARKIV ingiusta ed il Responsabile Civile, con riferimento alle statuizioni civilistiche che ne sono conseguite, per violazione del principio: *par in parem non habet iudicium*.

Entrambi si dolgono per il totale travisamento delle prove, che, se correttamente valutate, si palesano tutte favorevoli all'imputato e non a suo carico; persino quella consistente nella testimonianza rilasciata da William ROGUELON offre numerose circostanze a smentita dell'addebito; fa eccezione – peraltro ed ancora una volta, solo travisandone e forzandone il senso – l'articolo a firma MORANI, che però il dibattimento, a giudizio degli appellanti, si è fatto carico di sconfessare nella sua effettiva portata probatoria, per la sua arbitraria ricostruzione dell'evento.

Entrambi gli appellanti contrastano la fondatezza dell'accusa (affidata, in definitiva, solo a quest'ultimo articolo di stampa dove, tra l'altro, il virgolettato non è fedele allo scambio di battute tra Vitaly MARKIV ed altro giornalista, Marcello FAUCI, mentre Ilaria MORANI, ascoltando in vivo voce, ha "arricchito" il breve colloquio di dettagli fantasiosi); entrambi eccepiscono la mancanza di un adeguato supporto probatorio sia a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità per un così odioso delitto, sia a sostegno della condanna di uno Stato sovrano, sia con riguardo alla

condotta materiale, ascritta all'imputato (e al suo profilo psichico), sia con riguardo all'atto *iure imperii* ascritto alle Istituzioni Ucraine, pertanto compendio probatorio del tutto insufficiente a rendersi impermeabile al dubbio ragionevole (*ex art. 530 cpv. c.p.*).

Da qui l'ulteriore obiezione critica (seguita dalle richieste dapprima avanzate solo dalla Difesa/MARKIV ora anche dalla parte processuale Stato Ucraino), di un ordito probatorio gracile – oltre che erroneamente valutato dal primo Giudice – in ogni caso bisognevole di attività istruttoria suppletiva (*ex art. 603 c.p.p.*), in esito alla quale si dovrebbe veder **rafforzata la prospettazione difensiva** ch'è sempre stata quella di eventi certamente tragici, ma **non dolosi perché in realtà non voluti** e, per questo, eventi non già delittuosi nell'accezione penalistica del termine, bensì provocati, a tutto voler concedere da *fuoco incrociato*, vale a dire da un'azione di guerra, senza alcun intento criminoso.

§- Per dare, dunque, completezza all'ordito probatorio si chiede, pregiudizialmente, da parte della Difesa/MARKIV (e con MOTIVI NUOVI anche da parte dello STATO UCRAINO), una rinnovazione istruttoria (ai sensi dell'art. 603 c.p.p.) che dovrebbe consistere:

- Secondo quanto richiesto con l'atto d'appello principale da parte dell'imputato:
 - A. in un sopralluogo sul luogo dei fatti** (in presenza ovvero anche con le forme della rogatoria oppure con altre ancora ritenute più opportune, adeguate ma parimenti risolutive);
 - B. in un esperimento giudiziale** «...*in merito alla capacità e portata di un fucile AK74 di mirare ed attingere un bersaglio alla distanza di 1700 metri...*» (così a pag. 5 appello/MARKIV).

Il primo Giudice ha negato alla Difesa tali **prove decisive** ignorando del tutto la seconda e, dunque, omettendo qualsivoglia motivazione quanto all'esperimento giudiziale, salvo poi affidarsi alla testimonianza di ROGUELON persino in errati calcoli aritmetici, in contrasto con la logica e la tecnica.

Ha respinto la prima delle richieste istruttorie “...*per il tempo trascorso, per l'esistenza di conflitto ancora in atto e, in ogni caso, in quanto ritenuta la completezza e esaustività del compendio probatorio...*”.

Obietta la Difesa richiedente che: **1)** il tempo trascorso è *tamquam non esset* ai fini qui d'interesse, giacché la conformazione del territorio non è mutata, né lo è la distanza tra la collina del Karachun rispetto al supposto *locus commissi delicti*; **2)** la c.d. “persistenza del conflitto” è un dato storico che va aggiornato e che, nella specie, non farebbe venir meno la sicurezza per le persone che dovessero partecipare all'atto istruttorio; **3)** quanto alla pretesa completezza ed esaustività – osserva l'appellante – da

un lato che il compendio disponibile consta di fotografie, video, carte topografiche, registrazioni e altro, del tutto insufficiente – per natura, limitatezza ed inadeguatezza – ad offrire piena cognizione dei luoghi, della loro conformazione, degli ostacoli visivi, della distanze e della visibilità fra le diverse aree impedendo “...*di fatto una valutazione seria ed obiettiva in merito alla sussistenza e verosimiglianza della contestata dinamica omicidiaria...*” (pag. 6 appello/MARKIV); dall’altro lato, osserva ancora l’appellante, l’incompleto compendio probatorio è stato per giunta travisato ed erroneamente valutato dalla gravata sentenza non avendo potuto il collegio giudicante di Pavia comprendere l’esatta conformazione del territorio ed i riferimenti topografici più significativi e rilevanti.

C. I Motivi nuovi e le nuove prove – intervenute dopo il giudizio di primo grado

C.1. dell'imputato –

Riferisce (e documenta) la Difesa appellante/MARKIV d’aver ricevuto in data 25/08/2020 una *e-mail* dal regista (Cristiano TINAZZI) del film-documentario, intitolato *The wrong place* relativo alla morte dei giornalisti ROCCELLI e MIRONOV e avente ad oggetto una inchiesta sul presente caso giudiziario che – per le conclusioni raggiunte, grazie anche all’apporto di esperti in cartografia, tattica militare, balistica e altro ancora – può fare ingresso, a pieno titolo, negli atti processuali quale prova nuova di decisivo rilievo e, soprattutto, prova prima sconosciuta a tutte le parti processuale e, ovviamente, anche al giudicante.

Le risultanze ivi esposte non solo confermano la bontà della prospettazione difensiva, ma sottolineano, viepiù, l’importanza ai fini del decidere, del sopralluogo e dell’esperimento giudiziale richiesti (...) dalla difesa...” (pag. 3 “MOTIVI NUOVI”).

Cosicché, senza rinunciare a quanto già invocato, chiede la Difesa appellante di integrare ulteriormente il compendio probatorio e:

- **acquisire** il filmato/documentario di che trattasi “...*previa, se del caso, l’audizione dello stesso regista...*”;

Tra i temi, di rilievo, che il film-inchiesta in parola pone in risalto vi è quello della supposta «piena visibilità»

- **acquisire** le fotografie del 24 maggio e 31 giugno 2014, scattate rispettivamente da un volontario e dal giornalista Arkady BABCHENKO *previa, se del caso, la loro audizione*;

esse ritraggono l’imputato (munito di fucile) scattate un’ora prima degli accadimenti (da un volontario recatosi in collina proprio il 24 maggio per portare viveri e

vettovaglie ai militari) e il 31 maggio dal giornalista già citato (Arkady BABCHENKO): da entrambe si può constatare che sull'arma in dotazione era montato un dispositivo di puntamento detto *red dot*, ovvero un mirino a punto rosso luminoso senza ingrandimento e senza reticolo attacchi. Circostanza che smentisce la ricostruzione operata dal primo Giudice e conferma che l'imputato ha sempre detto il vero allorché descriveva il mirino del suo fucile come un dispositivo che non serviva a vedere meglio a grandi distanze.

- **escutere**, in qualità di teste, Paolo FUSINAZ (esperto in cartografia); Luigi Paolo SCOLLO e Gianluca TIEPOLO (su dotazioni, armamenti, addestramenti militari); si assume essere interesse della Difesa provare, attraverso la voce dell'ex comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi che il “...*cannocchiale in normale dotazione alle Forze armate, ..., non permette di cogliere i particolari (quali, per esempio, scritte sui giubbotti e/o cartelli con insegne) sulle piccolissime “figure umane” e/o autovetture che pur debolmente inquadra...*”(pag. 8 “MOTIVI NUOVI”).

Inoltre il teste proposto potrà affermare – introducendo la relativa circostanza come mezzo di prova da valutare a discarico dell'accusato – che i colpi uditi nel video convenzionalmente denominato «*ultimi momenti*» non sono spari provenienti dalla collina, arrivando da una distanza non superiore a 250-300 metri dal luogo ove si era rifugiate le vittime ed ancora, da tecnico, che non basta essere muniti di radio (al più utile per tenere i rapporti con i superiori) per qualificare il ruolo militare dell'osservatore/aggiustatore del tiro ma occorre addestramento specifico e mirato

Ed ancora potrà essere ascoltato il teste Gianluca TIEPOLO (istruttore di tiro tattico presso la *Windrose Tactical Academy* nonché esperto nell'addestramento di corpi di polizia) il quale è in grado di riferire che:

- l'AK74 in dotazione all'imputato è un'arma basica, usata in fanteria e, pertanto, studiata per un *range* che va da 50 a 300 mt: risulterà provata l'impossibilità per l'imputato di mirare, con l'arma che aveva in dotazione, ad un bersaglio posto a 1500 metri di distanza e l'inidoneità di un AK74 a colpire efficacemente un bersaglio (qualunque sia la dimensione) situato ad una distanza di molto superiore al tiro utile.
- In conseguenza, dando ingresso alle prove richieste risulterebbe acclarato come “...dalla asserita postazione di Markiv gli unici punti di interesse visibili fossero il passaggio a livello e i vagoni del treno, vagoni, peraltro, che creavano una enorme zona d'ombra

- **C.2. richieste istruttorie dell'appellante Responsabile Civile** –

- **la perizia fonica** –

A seguito del deposito delle motivazioni, il Ministero della Giustizia Ucraino ha

richiesto una consulenza di parte sull'audio del video girato da William ROGUELON “...per comprendere se il sonoro del fuoco delle varie armi che si succedono nel filmato consentisse di stabilire la distanza della provenienza del tiro rispetto a chi stava effettuando le riprese...” (pag. 2 dei MOTIVI NUOVI). L'appellante non intende produrla “...al fine di chiederne l'acquisizione al fascicolo processuale, ma per consentire [alla Corte] di valutare con maggiore ponderazione la richiesta...di rinnovazione parziale dell'istruttoria al fine di disporre una perizia sull'audio del filmato in questione...” (ai sensi del 3 comma, ma anche del 1°, dell'art. 603 c.p.p.).

- la prova dichiarativa -

Il teste PETRUVIAK M.V. (tiratore dirigente di 3-a compagnia aeromobile dell'unità militare A1910) che il 24/05/2014 prestava servizio al posto di blocco n. 4 della zona del Karachun potrà deporre sul fatto che “...le posizioni dei militari della Guardia Nazionale dell'Ucraina e delle Forze Armate dell'Ucraina, che proteggevano e difendevano il monte Karachun, sono stati regolarmente, quasi quotidianamente bombardati dai terroristi dai mortaio e dalle installazioni semoventi da vari luoghi della città di Sloviansk e dei suoi dintorni...” e cionondimeno “...i militari dell'Ucraina non hanno effettuato i bombardamenti sui civili e sul loro trasporto personale...”.

Oltre al teste in questione vengono elencati (a pag. 4 dell'atto in disamina) altri testimoni la cui assunzione “...sarebbe senz'altro di particolare rilievo, poiché consentirebbe di ulteriormente rafforzare quanto già altri teste, sentiti in dibattimento, hanno dichiarato circa la presenza di postazioni di mortai, in mano ai separatisti, anche nei dintorni della fabbrica Zeus .

Si tratta di una prova nuova giacché identificati ed interrogati solo nel 2020 “...perché al momento delle indagini erano a rotazione o dimessi dal servizio militare...”.

- una ulteriore prova dichiarativa -

Si chiede di escutere il teste GLUSHKOV, identificato nel conducente dell'autovettura di colore rosso che soccorse William ROGUELON dandogli un passaggio per fuggire dal luogo degli accadimenti.

- prova documentale e perizia -

La prova “documentale” sopravvenuta è il già citato docu-film *The wrong place* del regista TINAZZI nella parte in cui “...contiene importanti ricostruzioni di natura cartografica e balistica oltre anche a spezzoni di interviste realizzate da giornalisti internazionali pochi giorni prima e dopo il 24 maggio 2014, che attestano, tra l'altro l'intensità in quel periodo degli scontri, anche che armi pesanti, presso l'incrocio con la ferrovia, teatro degli eventi...”.

Quanto al contenuto dell'accertamento peritale, esso dovrebbe consistere – oltre

ad una ricognizione dei luoghi (già invocata dalla Difesa dell'imputato in primo grado e respinta ma necessaria per via degli errori di valutazione compiuti dalla gravata sentenza) – anche in approfondimenti balistici sia sulle armi in dotazione all'imputato che sugli strumenti ottici di cui disponeva.

§- Passando al **merito**, a sostegno della plausibilità, della logicità e della fondatezza della prospettazione difensiva (comune all'imputato e al Responsabile Civile) vengono richiamate le seguenti fonti probatorie:

- **A)** le stesse **dichiarazioni del sopravvissuto William ROGUELON**, se depurate dai convincimenti personali del testimone e dalle sue deduzioni soggettive oltreché dalle ricostruzioni *ex post*, operate sulla base di acquisizioni (fotografie e planimetrie) successive ai fatti di causa per avvalorare impressioni e congetture;
- del resto, il teste ROGUELON (trascrizioni 30/11/2018, p. 33): “...non sa se gli spari arrivavano dalla collina...”; “...personalmente non sa se gli spari arrivavano dalla collina. Lui ha l'intima convinzione che non sono stati i filorussi...”;
- **B)** le **dichiarazioni del taxista Evgeny Vasylyovych KOSHMAN** (pervenute in rogatoria) – rilasciate il 25/10/2014 – che lungi dal confortare l'accusa introducono un dato riveniente anche da altre fonti di prova e cioè a dire che il gruppo si venne a trovare in mezzo ad un fuoco incrociato intercorso fra le truppe regolari ucraine e i miliziani filorussi, senza sapere indicare, e senza poter dire, ciò che, erroneamente, la gravata sentenza dà per pacifico e cioè che si trattasse di colpi certamente provenienti dalla collina del Karachun;
- **C)** lo **stato dei luoghi** in rapporto al dato della **visibilità in concreto** e della **riconoscibilità delle persone**: non solo le fotografie in atti offrono plastica dimostrazione dell'impossibilità di vedere ad occhio nudo ma la compiuta istruttoria ha provato come il fucile in dotazione all'imputato non fosse provvisto di ottica (rammostrandolo le fotografie e sostenendolo voci processuali non smentite: TKACHENKO Serhii, sentito dai difensori in indagini difensive 10/11/2017). Contrariamente, poi, a quanto si legge nella gravata sentenza, che dà per riconoscibile senza ombra di dubbio la professione svolta dalle vittime “...le carte processuali, se lette obiettivamente e senso critico, sono univoche nell'attestare come le vittime viaggiassero senza apparenti segni distintivi che ne rivelasse la professione e/o finalità...” (atto d'appello, pag. 44).

Non solo. Occorre considerare (vedasi pag. 45) che due sole vittime erano *fotoreporter* (dotate di apparecchiatura) e che le macchine fotografiche non solo non preservano dall'errore di chi avvista da lontano ma anzi ne potrebbero essere causa (cfr. le dichiarazioni alla *Gendarmerie*, del giornalista francese, YAGHOBZADCH,

che espressamente spiegava come la macchina fotografica possa “...alle volte creare confusione...”).

Occorre ancora considerare – sempre a giudizio dell’appellate – come Andrej MIRONOV tenesse in mano un sacchetto di plastica , “equivocabile” da lontano, e che secondo quanto sommariamente descritto dal medico dell’Ospedale di Sloviansk, indossava pantaloni mimetici.

Infine, per affermazione dello stesso William ROGUELON: “...al momento dell’attacco non portavo alcun segno distintivo legato alla mia professione di giornalista. Al momento dell’attacco nessuno di noi tre, e nemmeno il veicolo, eravamo identificabili in quanto stampa”. In punto «visibilità» si esprime anche l’atto d’appello/STATO UCRAINO con argomenti pienamente sovrapponibili .(pagg.49ss).

- **D) il video registrato** da ROGUELON, grazie al quale è giunta la preziosa “voce processuale” di Andrej MIRONOV che, scambiando un breve colloquio con il taxista, indica, per l’appunto, un conflitto in corso fra le due fazioni in guerra (testualmente: una “controffensiva”) e non già un “assalto ucraino”, e men che meno un attacco concentrico, proveniente dal Karachun, che stia addirittura facendo di loro un bersaglio mirato (circostanza – quella, cioè, dell’azione di guerra e non certo omicidiaria – che, del resto, lo stesso Evgeny Vasylyjovych KOSHMAN aveva riportato nelle sue s.i.t..

- **E) lo stesso contesto bellico** che conforta la prospettazione difensiva e sconfessa la tesi accusatoria: “...Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la dinamica che si evince dalle testimonianze dei superstiti (e non) è, al più, quella di un conflitto a fuoco fra opposte fazioni tra loro in guerra; conflitto in cui è caduta vittima la sfortunata comitiva di giornalisti.

F) la prova logica riveniente da una corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali di William ROGUELON non solo per quanto concerne le modalità iniziali dell’attacco, del tutto sottovalutate nella gravata sentenza, ma anche – e forse soprattutto – per quanto concerne la cessazione del medesimo.

Secondo lo stesso testimone, invero, dopo essere scesi dalla macchina e aver proceduto «a piedi, scoperti» essi erano «rimasti lì, una decina di minuti in mezzo alla strada» (pag. 22 delle trascrizioni, 30/11/2018): circostanza quest’ultima che sembra in antinomia logica col fatto ch’essi fossero i “veri” bersagli da parte di una delle due fazioni contrapposte, giacché non si comprenderebbe un tempo così significativo prima di aprire il fuoco.

Vero è, invece, che gli spari – come riferito dallo stesso teste d'accusa – sono iniziati solamente quando «*un civile è uscito da quella strada [...]...aveva una tuta sportiva [...] ha parlato con Andrej e l'attacco è iniziato in quel momento*».

Negli atti della rogatoria francese, William ROGUELON aveva precisato che “il civile” di che trattasi «*correva verso la nostra direzione e gridava in russo...[...]*», così adombrando la concreta possibilità che la comparsa del giovane uomo possa essere stata, in termini di probabilità e ragionevolezza, la causa dell'avvio degli spari e, subito dopo, del «fuoco incrociato».

Non solo.

Riferisce sempre il teste che gli spari cessarono quand'egli trovò la forza di gridare d'essere un giornalista e farsi riconoscere come tale.

Come si può “...*anche solo ipotizzare che in quel momento fossero gli ucraini a far fuoco: avrebbero dovuto sentire tale frase a oltre duemila metri di distanza, e per giunta coperta dal rumore delle armi da fuoco...*” (appello/RESP. CIV., pag. 24).

Ne consegue che, in quel momento, a sparare fossero senz'altro i separatisti filorussi
G) Invero, **le consulenze balistiche in atti** sono concordi nell'affermare che, in assenza dei reperti materiali estratti dal corpo delle vittime, “...*non vi siano elementi per poter ricondurre con certezza l'origine di detto GRS – riscontrato sullo zainetto di Rocchelli – ad uno specifico evento di fuoco correlato con il fatto per cui si procede...*” (così i RIS di Parma) ed in ogni caso se anche fosse stato possibile disporre di un accertamento tecnico che qualificasse la tipologia di arma utilizzata ciò sarebbe insufficiente ad attribuirne la provenienza, visto che gli schieramenti in campo disponevano degli stessi armamenti (tutti provenienti dalla dissolta Unione Sovietica).

- **H)** Né possono giovare all'Accusa, proseguono gli appellanti, le **conclusioni medico-legali**, che – ad onta di quanto ritenuto dai primi Giudici – non offrono affatto quella certezza di cui la gravata sentenza fa mostra, finendo per risultare assertiva e non già motivata su prove acquisite, come invece dovrebbe essere.

Assume, invero, il provvedimento impugnato che la lesività che ha condotto a morte Andrea ROCHELLI sia da ricondurre senz'altro a colpi di mortaio, segnatamente a schegge di detto ordigno.

Ebbene, controdeduce l'atto d'appello in favore dell'imputato che tale circostanza, da un lato, nulla dice quanto alla provenienza dei colpi visto che entrambe le fazioni in guerra disponevano dei medesimi armamenti (mortai compresi), dall'altro essa non è riveniente da alcuna prova dibattimentale, sicché è circostanza meramente apodittica ed assertiva, nel senso che essa – sempre a giudizio delle Difese appellanti

- non può essere desunta da alcuna prova disponibile ai fini della decisione:
- non dalla consulenza medico legale/BALLARDINI (che conclude semplicemente per la compatibilità fra le lesioni certificate con l'evento descritto in atti "...vale a dire con l'investimento del corpo... da parte di numerosissime schegge... liberatesi dall'esplosione di un ordigno bellico, in atti descritto come carica di mortaio...")
- e neppure dalle consulenze balistiche, che consentono semplicemente di escludere l'impiego di armi leggere.

Il che consente, in termini di certezza, un'unica conclusione: l'autore materiale non può essere l'imputato, dotato solo di quell'armamento leggero che non è stato, nello specifico, strumento di morte.

- Quanto al suo essere stato *concorrente morale* nell'azione offensiva e delittuosa altrui, è prospettazione offerta dal solo Pubblico Ministero, in primo grado e nella requisitoria finale, forse nella inespresa consapevolezza della insufficienza delle prove portate a sostegno della condotta materiale. Né può delinarsi compartecipazione mutandone il contributo agevolatore e a tal fine attribuendogli il ruolo di "osservatore" (o "segnalatore" che dir si voglia) perché negato dall'imputato – che ha chiarito i suoi compiti e quelli della Guardia Nazionale – non è stato contraddetto da altre prove (da acquisirsi ad opera della Pubblica Accusa).
- **I)** Invero, tra i mezzi di prova che non confortano la tesi d'accusa ma supportano anzi la prospettazione difensiva vanno annoverate – secondo l'atto d'appello in favore di Vitaly MARKIV (condiviso dal gravame nell'interesse del Responsabile Civile, Stato Ucraino) – le **captazioni telefoniche ed ambientali** e **l'esame dell'imputato** medesimo, che – affrontati con lettura sinottica – confermano la sincerità della versione dei fatti resa da quest'ultimo, respinta dalla gravata sentenza perché giudicata inattendibile epperò – in assenza di prove portate dalla Pubblica Accusa – utilizzata a piene mani *contra reum* per via di supposte contraddizioni che tali non sono affatto.

A partire da:

- ✓ **la postazione "fissa" che gli era stata assegnata** – individuata (a giudizio dell'appellante erroneamente) in quella ripresa nel video girato l'8 di giugno, detto rep. 7, che – pur data, in via di mera ipotesi, per ammessa – non fornisce affatto riscontro al presupposto accusatorio della «piena visibilità».

Sul punto vengono richiamate, a smentita, le deposizioni dei commilitoni dell'imputato che hanno prestato servizio militare sul Karachun ; le difformità rilevabili fra i vari riconoscimenti non dipendono dal mendacio ma dalla palese inadeguatezza di scarabocchiati disegni a mappare il territorio; il che risulta

essere la miglior prova di quanto *ab origine* rappresentato dalla Difesa: solo un sopralluogo con la diretta osservazione dei luoghi e con la personale constatazione del tipo e densità di piantumazione, foltezza o meno di vegetazione a seconda della stagione, può garantire la «ragionevole certezza» della circostanza – solo presunta (in danno dell'accusato) – inerente la “distinguibile individuazione” di cose e la “riconoscibile identificazione” di persone.

- ✓ **L'armamento di cui disponeva l'imputato** – ripetuto e ribadito sia nelle captazioni telefoniche che nell'interrogatorio/esame è risultato rispondente a verità. Al pari degli strumenti ottici che potranno essere ulteriormente stabiliti, con il necessario rigore probatorio, se le rinnovazioni istruttorie richieste potranno trovare sbocco processuale.

È pacifico che l'unica arma in dotazione dell'imputato fosse un AK-74, cal. 5.45 il quale – per concorde parere tecnico espresso dagli esperti escussi in dibattimento – non consente un **tiro utile** di 1700 metri (distanza calcolata dalla stessa Corte di primo grado tra il Karachun e il luogo ove trovarono rifugio) cosicché risulta in contrasto con la logica e l'esperienza affidarsi alla nozione della superiore gittata.

- ✓ **La qualifica di soldato semplice al tempo dei fatti** – è dato non irrilevante giacché – non avendo alcun ruolo di comando – l'imputato non poteva dare ordini a nessuno, men che meno ai soldati dell'Esercito ucraino che dipendevano solo dai loro Comandanti militari.
- ✓ È vero che MARKIV Vitaly, al pari dei suoi commilitoni, aveva fra l'altro il compito di segnalare eventuali persone sospette e rispondere al fuoco solo se attaccati ma è ovvio – puntualizza l'atto d'appello – che per “persona sospetta” debba intendersi, atteso il contesto di guerra, soggetto pericoloso secondo una logica militare; inoltre la “...*segnalazione...non veniva fatta direttamente ad un militare dell'esercito (e cioè ad un soggetto appartenente ad una milizia diversa), ma al proprio comandante, il quale eventualmente, e a seconda delle circostanze e della necessità del caso, passava l'informazione a chi nell'esercito aveva funzioni di comando...*” (atto di appello/MARKIV, pag. 86).

✓

- ✓ Ferma restando l'eccezione sulla giurisdizione, la prima delle richieste difensive è l'assoluzione dell'imputato, anche eventualmente ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p., con la formula ritenuta giuridicamente più corretta.

- In immediato subordine – e con appropriata formula liberatoria – la Difesa appellante richiama anche la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. censurando sul punto una motivazione di diniego confusa e contraddittoria.

Dato, invero, per ammesso ciò che l'appellante reputa niente affatto provato – vale a dire che l'imputato Vitaly MARKIV abbia “segnalato” al suo Comandante e/o all'Esercito la

presenza dei giornalisti perché “insospettitosi” (come testualmente afferma la gravata sentenza: a pag. 163), avendoli visti avvicinarsi al treno – è evidente che giammai egli potrebbe essere condannato per omicidio volontario, dacché:

- essendo un soldato, per giunta impegnato in conflitto su quello che era, a tutti gli effetti, un fronte di guerra, avrebbe eseguito solo un ordine;
 - l'ordine di segnalare presenze sospette era non solo legittimo ma coerente con funzioni e mansioni di arruolato nella G.N.;
 - a nulla rileva ch'egli scambiando giornalisti per persone sospette abbia errato nella segnalazione e, conseguentemente, abbia contribuito, nella catena degli ordini, a dare avvio al fuoco giacché, com'è noto, in tema di scriminanti il putativo equivale al reale e l'errore “scusabile” conduce all'art. 59, 4° co. c.p.
 - per contro, il primo giudice, pur riconoscendo la **derivazione gerarchica della catena di comando** “,...da un lato, e in dispregio alla ratio e alla lettera dell'art. 51 c.p. considera l'esistenza dell'ordine del superiore del tutto irrilevante in quanto non incidente (sic) sulla condotta di concorso (sent. pag. 165: “...”); dall'altro, ritiene invece l'ordine importante, ma comunque illegittimo e, quindi, senza alcuna efficacia scriminante sulla condotta posta in essere dal prevenuto...” (appello, pag. 98),
 - raggiungendo l'apice della contraddizione allorquando motiva in antinomia logica l'avvistamento presunto dei giornalisti da parte dell'imputato (“*insospettito*”) con la piena consapevolezza di costui di trovarsi di fronte ad inermi civili, ben riconoscibili per via delle macchine fotografiche.
- Solo in estremo subordine la Difesa deduce l'eccessività della pena e lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo ha avuto inizio il **29 settembre 2020**.

Preliminarmente la Corte , sentite le parti , esaminato il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid 19 per le udienze dibattimentali , unitamente al documento di valutazione dei rischi di contagio per gli Uffici giudiziari di Milano , atteso che le parti processuali erano numerose e altrettanto i loro difensori, così come erano numerosi i componenti della Corte effettivi e supplenti ed il personale ausiliario, ritenuto che la

pubblicità del dibattimento poteva “ nuocere alla pubblica igiene” e che in tale ipotesi l’art. 472 comma 3 cpp impone al giudice di disporre che il dibattimento stesso venga celebrato a porte chiuse , disponeva in conformità.

Ritenuto inoltre che doveva essere garantita la possibilità di partecipazione alle udienze della stampa , in considerazione dell’interesse rivestito dalla vicenda ai sensi dell’art. 147 DLgs n. 271/89, disponeva che fosse consentito l’accesso all’aula di udienza di un giornalista per ogni testata fino a concorrenza massima di 12 giornalisti, al fine di garantire la libertà di informazione (con fungibilità dei giornalisti se le testate erano più di dodici). Quanto alle registrazioni radiofoniche e televisive, autorizzava per ciascuna udienza solo una registrazione radiofonica e una audiovisiva , a postazione fissa, previa assunzione dell’impegno di mettere a disposizione gratuitamente la ripresa a tutta la stampa che ne facesse richiesta; a tal fine autorizzava rispettivamente Radio radicale e Rai TG3, che avevano avanzato istanza.

La Corte autorizzava altresì la presenza dell’Osservatore indipendente del Centro di Protezione Internazionale di Strasburgo.

Invitava poi le parti a prendere la parola con riguardo alle questioni preliminari e alle richieste istruttorie ex art. 603 cpp sulle quali, all’esito della discussione, riservava ogni decisione.

All’udienza del **1 ottobre**, la Corte preliminarmente invitava in camera di consiglio i difensori e il procuratore generale e comunicava loro quanto segue.

Al fine di ascoltare in camera di consiglio assieme ai giudici popolari l’intercettazione ambientale oggetto della richiesta di trascrizione formulata dal PG, era stato chiesto al perito della soc. Sentoscrivo di predisporre anticipatamente l’apparato di ascolto del nastro , nel punto esatto dell’intercettazione in cui si sentivano le voci. Il 30 settembre si era presentato il perito che , alla presenza dei due giudici togati e dell’assistente giudiziario, riferiva che nel corso del giudizio di primo grado l’ausiliaria interprete ucraina Julia Dmkhovska, tornando a casa aveva trovato la madre in lacrime che la supplicava di rinunciare al lavoro poiché aveva ricevuto una telefonata nella quale le dicevano che la figlia lavorava in Tribunale e che si era messa contro un suo concittadino e la ammonivano , invitandola a chiedere scusa alla comunità ucraina in Italia . L’ausiliaria, spaventata, aveva rinunciato subito all’incarico. Il perito chiariva che le conversazioni oggetto della richiesta istruttoria del PG facevano parte di quelle svolte dall’ausiliaria sopra menzionata e precisava che l’episodio di minacce all’interprete si era verificato nel corso del dibattimento in merito all’attività che la stessa doveva espletare. Si impegnava a depositare l’elenco delle trascrizioni tradotte dalla sig. ra Dmkhovska e copia del dischetto contenente le conversazioni. Venivano poi depositati in cancelleria il nastro originale delle intercettazioni e l’elenco di quelle trascritte dall’interprete Dmkhovska.

Le dichiarazioni del perito venivano verbalizzate e del verbale veniva data lettura alle parti . La Corte riferiva inoltre che aveva ascoltato in camera di consiglio quella

stessa mattina l'intercettazione originale e aveva riscontrato che in quest'ultima si sentivano delle voci e conversazioni in lingua italiana e ucraina , benchè dalla trascrizione in atti emergesse l'assenza di voci comprensibili. Il Presidente manifestava quindi alle parti l'intenzione di riascoltare in aula il nastro originale dell'intercettazione, già sentito in camera di consiglio, alla presenza di un nuovo interprete, precisando che ciò non rappresentava una rinnovazione dibattimentale, atteso che la prova era già in atti ; riservava invece ogni decisione in merito alle richieste delle parti ex art. 603 cpp..

La DIFESA chiedeva che, anziché disporre l'audizione in aula della conversazione intercettata, si disponesse la trascrizione integrale di tutto il nastro originale ; la Corte, dopo aver sentito le altre parti che non si opponevano, accogliendo la richiesta nominava una nuova interprete di lingua ucraina e le dava l'incarico di trascrivere le intercettazioni del 1 e 14 luglio 2017 presso la casa circondariale , di cui era stata omessa in precedenza la trascrizione.

Sulla richiesta della difesa di ritradurre anche le deposizioni rese da testimoni in aula e tradotte dall' interprete destinataria delle minacce (richiesta cui si opponeva il PG), la Corte osservava che “ è necessario e imprescindibile distinguere le trascrizioni delle intercettazioni e captazioni ambientali tradotte per i dialoghi in lingua ucraina dall'ausiliario del perito signora Domkoska dalle attività di interpretariato svolte dalla medesima nella sola udienza dell'8 febbraio 2019. Infatti, quanto alle prime, nessuna delle Parti processuali aveva lamentato difformità tra quanto risultante dai cosiddetti brogliacci redatti nel corso delle indagini preliminari - sconosciuti alla Corte e probatoriamente inutilizzabili , ma noti alle parti processuali - e quanto tradotto a seguito dell'opera prestata dall' interprete. Infatti, l'unica difformità rilevata consistente nell'omessa traduzione di dialoghi o di parte di essi, intercorsi tra l'imputato e altro detenuto suo connazionale il giorno 1.7.2017, era dipesa esclusivamente da ragioni tecniche (peraltro anticipate dallo stesso PG all'udienza del 29.9.2020, a sostegno della sua richiesta di integrazione e chiarite all'udienza odierna in camera di consiglio alla presenza delle parti). Viceversa, per quanto riguarda l'attività di interpretariato consistita nell'assistere testi di lingua ucraina all'udienza dell'8 febbraio, le parti che pure avevano lamentato l'inadeguatezza della predetta ausiliaria, erano assistite da un proprio consulente ed erano intervenute per apportare puntualizzazioni (v. pag. 8, 40, 55 delle trascrizioni integrali dell'udienza) allorquando lo avevano ritenuto necessario. Del resto, l'imputato è bilingue ed è stato posto nelle condizioni di interloquire direttamente con la Corte di primo e di secondo grado attraverso lo strumento delle spontanee dichiarazioni, facendo rilevare tutto ciò che era utile a sua difesa, ivi compresi imprecisioni lessicali ed errori di traduzione. Nelle udienze successive, la persona fisica dell'interprete era mutata , sicchè nessuna esigenza ulteriore si era posta”. La Corte ha sottolineato che, per quanto era emerso , l' ausiliaria allo stato doveva considerarsi solo persona offesa di

possibile reato commesso da ignoti e che delle eventuali responsabilità si sarebbe occupata comunque la Procura di Pavia , cui i verbali erano stati trasmessi.

All'udienza del **15 ottobre**, il Presidente dava atto che nelle more erano state depositate le trascrizioni delle intercettazioni ambientali RIT 104/2017, di cui all'incarico conferito nella precedente udienza e, su richiesta del PG , precisava che le "note d'autore" , ovvero i commenti del perito trascrittore contenuti nel testo delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali, finalizzati ad una miglior comprensione del testo stesso, ma riflettenti solo una interpretazione del traduttore , non potevano essere tenuti in considerazione, in quanto esprimevano giudizi dell'interprete e non rientravano nell'incarico allo stesso affidato.

Il PG svolgeva quindi la sua requisitoria e tutte le parti civili svolgevano le loro arringhe, depositando le conclusioni scritte in atti.

All'udienza del **23 ottobre 2020**, il PG chiedeva di acquisire una mail spedita dal teste Roguelon alla parte civile Rocchelli, contenente una foto raffigurante le schegge estratte dal proprio corpo. Le difese si opponevano all'acquisizione e la Corte si riservava di decidere.

Nel corso dell'arringa del difensore dell'imputato, il Presidente, con riferimento ad alcune espressioni profferite dallo stesso difensore all'inizio e nel corso dell'arringa – in ordine a "rumors" e pregiudizi di cui non aveva precisato il tenore e la provenienza, che lo costringevano a svolgere una lunga esposizione – avvertiva che, se l'esigenza di avere molte ore a disposizione era originata dalla necessità di svolgere argomentazioni tecniche sui motivi d'appello, la Corte era a disposizione: non lo era invece se l'esigenza di un tempo maggiore rispetto a quello programmato era per dissipare "rumors" o pregiudizi che a dire della difesa avevano condizionato la magistratura inquirente e giudicante di primo grado e che potevano condizionare questa Corte. Così facendo, l'opinione pubblica italiana e ucraina – che partecipava alle udienze attraverso le videoregistrazioni – proprio per la provenienza delle asserzioni da una parte qualificata quale è il difensore dell'imputato, poteva essere indotta a credere che voci correnti fossero in grado di condizionare questa Corte (così squalificandone *ab origine* la decisione) e che meri pregiudizi avessero condizionato l'operato dei magistrati di primo grado: ipotesi lesiva dell'onore e del prestigio dei magistrati. Il presidente ridava quindi la parola al difensore , che concludeva la sua arringa.

Veniva poi data la parola al secondo difensore dell'imputato e ai difensori del responsabile civile , che concludevano come sopra riportato.

All'udienza conclusiva del **3 novembre 2020**, il PG chiedeva la parola per una

replica e chiedeva altresì la cancellazione ai sensi dell'art. 598 cpv. cp di alcune frasi pronunciate dai difensori nelle loro arringhe, ritenendole fortemente offensive e lesive del prestigio dell'intera magistratura.

Il PG concludeva chiedendo la conferma della sentenza appellata; in subordine, qualora la Corte avesse ritenuto assolutamente indispensabile verificare se dal Karachun vi fosse la visibilità sulla strada, chiedeva fosse disposta, ai sensi dell'art. 507 cpp, una perizia di trascrizione del dialogo reso in lingua ucraina nel filmato 6.6.2014, in quanto, nel brogliaccio della PG si evidenziavano le seguenti parole: "lì dove sta la finestra rotta, il secondo da quella....", lasciandosi quindi intendere che dalla collina si vedevano le finestre rotte della Zeus.

Il difensore della parte civile Rocchelli svolgeva una replica alle arringhe dei difensori.

L'imputato e il responsabile civile, tramite i loro difensori, svolgevano una contro replica.

Veniva dato atto, nel corso delle varie udienze, del deposito agli atti di mail pervenute all'indirizzo della Presidente o in cancelleria e provenienti da familiari di Mironov, dal Ministro della Giustizia dello Stato ucraino e da altri mittenti (Sophie Kayes e Orlov Maksym Anatoliyovych).

Dichiarata chiusa la discussione, la Corte si ritirava in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1 - LE RICHIESTE DI RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA AVANZATE DALLE PARTI

A parere della Corte, tutte le richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dalle parti in sede di appello devono essere respinte.

Occorre ricordare che la rinnovazione del dibattimento, ancorchè parziale, ha **carattere eccezionale** e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e ritenga altresì che l'assunzione della prova sia assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (giurisprudenza costante della Cassazione, v. da ultimo Cass. Sez. 1, n. 12928 del 7.11.2018, Rv. 276318). Le parti non possono vantare



un diritto alla rinnovazione dell'istruzione, neppure per prove nuove o sopravvenute, spettando al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione ai fini della decisione (Cass. Sez. 1 n. 35846 del 23.5.2012 , Rv 253729).

Orbene , le prove di cui la difesa ha chiesto l'assunzione non rivestono il carattere di assoluta necessarietà. Le sollecitazioni difensive non appaiono assolutamente decisive o rilevanti ai fini della decisione .

1) Un sopralluogo sul luogo dei fatti.

Il sopralluogo mirerebbe soprattutto a provare che dal Karachun – o meglio dalle postazioni occupate dalla Guardia Nazionale e in particolare da Markiv - non vi era visibilità sufficiente per identificare i giornalisti come tali o come semplici civili.

Il decorso del tempo - più di sei anni dai fatti - se non ha cambiato la geomorfologia dei luoghi, ha però consentito il mutamento della vegetazione e dei manufatti. E' presumibile che non esistano più le postazioni e le costruzioni così come descritte da Markiv (dal bagno, alla trincea con i sacchi ecc.) e che la vegetazione sia cresciuta e magari si siano fraposte anche ulteriori edificazioni. Non vi sono più, ad esempio , i vagoni del treno , méta dei fotoreporter e non si potrebbe quindi apprezzare la “zona d'ombra” che a detta della DIFESA essi creavano , riducendo la visibilità della strada dalla collina . Che utilità avrebbe quindi effettuare un sopralluogo in un luogo che non ha più le caratteristiche di quello in essere all'epoca dei fatti? Se già attualmente Markiv solleva dubbi sull'individuazione della sua postazione, quanti ne potrebbe sollevare all'esito di un sopralluogo che non potrebbe affatto fotografare la sua posizione di allora? E come si potrebbe, con la vegetazione cresciuta e i manufatti mutati in sei anni e mezzo, verificare l'esatta visibilità della strada dal Karachun?

Vi è d'altro canto agli atti notevole documentazione fotografica , video , carte topografiche , uno stringato verbale di sopralluogo redatto dall'Autorità ucraina e pervenuto mediante la rogatoria, oltre alle testimonianze di Roguelon, Koshman , Maiocchi, Carruba che consentono di ricostruire con buona sicurezza la situazione di allora, non diversamente da quanto avviene in genere nei processi che si svolgono a notevole distanza di tempo dai fatti; mentre, per quanto riguarda le distanze , si può contare sulle coordinate esatte del luogo ove sono morti Mironov e Rocchelli ed è stato ferito Roguelon – perché comunicate in tempo reale da quest'ultimo ai suoi colleghi francesi – e si può utilizzare la cartografia tratta da

Google Earth - come consentito dalla Cassazione¹ - e così raggiungere una corretta raffigurazione di luoghi, distanze e cose.

- 2) Un esperimento giudiziale in merito alla portata e alla capacità del fucile AK74 di mirare e attingere un bersaglio alla distanza di 1700 metri.

Del tiro utile e della gittata di questo fucile hanno lungamente parlato, in esame e controesame, i consulenti della difesa e dell'accusa, che hanno anche fatto riferimento ai dati emergenti dalla letteratura in materia. Ci sono alcune discordanze tra i testi, ma tutti concordano nel ritenere che il tiro utile possa raggiungere solo una distanza inferiore ai 1700 metri e che invece tale distanza sia coperta dalla gittata. Si fa rinvio sul punto a quanto si dirà nel paragrafo n. 3.5.

Trattasi comunque di esperimento non "assolutamente necessario" ai fini della decisione, in quanto è pacifico che i colpi che hanno colpito a morte Mironov e Rocchelli e ferito Roguelon non sono stati sparati da un fucile di quel tipo, bensì da artiglieria pesante.

- 3) L'acquisizione del film documentario *The wrong place* del regista Cristiano Tinazzi, da considerarsi nuova prova, che "grazie all'apporto di esperti in cartografia, tattica militare, balistica e altro ancora", consentirebbe di acquisire dati precisi e ricostruire quanto è avvenuto il 24 maggio 2014.

Va premesso che trattasi di un documentario, costruito al di fuori dal processo e dal contraddittorio, il cui contenuto non può essere utilizzato in quanto tale senza il consenso delle altre parti. Il film contiene foto tratte dal video "ultimi momenti" di Roguelon; contiene inoltre altri video e foto, senza che sia sempre precisato da chi e quando siano stati ripresi; contiene interviste e reportage; contiene esperimenti balistici effettuati in Ucraina al di fuori da qualsiasi controllo delle altre parti in ordine alle distanze e soprattutto in condizioni del tutto diverse rispetto a quelle in cui si sono svolti i fatti (ad esempio, si spara dal tetto di un camion mobile, con effetti di vibrazioni del tutto differenti rispetto agli spari da postazioni fisse, come quelle allora posizionate nei pressi dell'antenna televisiva,

¹ In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quanto rappresentano fatti, persone o cose - Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 48178 del 15/09/2017 Ud.** (dep. 19/10/2017) Rv. 271313 - 01

e da una altezza di molto inferiore rispetto a quella della collina del Karachun) ; la difesa ha avuto modo di nominare e sentire nel pieno contraddittorio il proprio consulente balistico , onde appare tardiva la richiesta di esaminare i nuovi esperti Fusinaz, Tiepolo e Scollo, intervistati nel filmato.

Così come pare tardiva e inconferente la richiesta di sentire nel dibattimento di appello il regista Tinazzi, che non è un teste oculare dei fatti e nulla conosce degli stessi per diretta esperienza , bensì unicamente sulle base di ricostruzioni postume, effettuate a distanza di anni e al di fuori dal contraddittorio tra le parti. Proprio per questo, la sua audizione e l'acquisizione del video non sarebbero in grado di incidere validamente sul materiale probatorio raccolto, né di supplire al venir meno delle testimonianze dei militari ucraini, dichiarate inutilizzabili. E , ancora, nulla potrebbe dire in ordine alla presenza in servizio di Markiv nel pomeriggio del 24 maggio. Il film inchiesta è stato girato sui luoghi del Karachun a molti anni di distanza dai fatti, quando già la postazione a difesa dell'Antenna televisiva era stata smantellata , e quindi valgono al riguardo le stesse considerazioni sopra svolte a proposito dell' inutilità , oggi, di un sopralluogo .

4) Una perizia fonica sull'audio del filmato effettuato da Roguelon mentre erano nel fossato, per dimostrare , alla luce dei suoni, che le armi che sparavano si trovavano a distanza tra i 30 e i 50 metri dal fabbricato della Zeus e non sulla collina (peraltro, nella richiesta, ex art. 603 cpp, di audizione dei testi Fusinaz, Scollo e Tiepolo, si fa riferimento ad una “distanza non superiore a 250/300 metri dal luogo ove si erano rifugiate le vittime”).

Anche in questo caso trattasi di attività non assolutamente necessaria ai fini della decisione, in quanto, come si dirà nel paragrafo 3.5, questa Corte ritiene ben possibile che le raffiche di artiglieria provenienti dal Karachun , dirette contro i fotoreporter, abbiano richiamato l'attenzione dei militari filorussi , inducendoli a sparare qualche tiro da un punto non molto distante dal fossato . In questo senso depone l'affermazione di Mironov in risposta alla domanda di altro rifugiato: “E questo cosa è stato?” “è una controffensiva dal kalashnikov, sparano contro quelli singoli”; “siamo riusciti ad arrivare in mezzo, qualcuno sta seduto qua e spara da quello che ha”. Si tratta comunque di un accertamento non indispensabile, in quanto riguarda i colpi sparati con l'artiglieria leggera, quando erano ancora tutti e cinque vivi e sani, mentre a colpire a morte i giornalisti sono stati i successivi spari con artiglieria pesante, non oggetto della ripresa da parte di Roguelon.

5) L'audizione in qualità di testimone di Petruvian MV, tiratore scelto dell'Esercito, in servizio il 24.5.2014 sul Karachun e di molti altri militari che pure si trovavano in servizio sul Karachun proprio alla fine di maggio 2014.

A prescindere dalla tardività dell'indicazione quali testimoni di tali persone, che , essendo militari, avrebbero potuto essere identificate dallo Stato Ucraino fin dal giudizio di primo grado e tempestivamente indicate nelle liste testimoniali², trattasi di persone nei cui confronti esistono o potrebbero esistere indizi di correttezza, così come sono emersi nei confronti di Matwinsky, e la cui testimonianza sarebbe quindi inutilizzabile.

- 6) L'audizione in qualità di testimone di Glushkov, e cioè del conducente dell'autovettura di colore rosso che soccorse Roguelon , dandogli un passaggio per fuggire dal luogo degli accadimenti. A parte la non tempestività della richiesta, si evidenzia l'assenza dell' assoluta necessità di tale testimonianza , ai fini della decisione sulla responsabilità di Markiv, in quanto riguarderebbe un segmento finale della vicenda in esame, collocatosi a più di mezz'ora dai fatti oggetto del capo di imputazione , onde il teste nulla potrebbe dirci sulla provenienza dei colpi che hanno ucciso i fotoreporter ; probabilmente, alla luce di quanto emerge dal video prodotto in primo grado dalla difesa di parte civile all'udienza del 23.11.2018, non sarebbe neppure in grado di riferire alcunchè sulla provenienza dei colpi che hanno attinto la sua auto rossa .
- 7) L'acquisizione delle fotografie, asseritamente scattate il 24 maggio da un volontario e il 31 maggio da un giornalista sul Karachun.

Secondo la difesa, esse consentirebbero di provare che sull'arma in dotazione a Markiv era sì montato un dispositivo di puntamento *red dot*, ma privo di ingrandimento e di reticolo di attacchi. Anche in questo caso – a prescindere dalla veridicità dell'assunto tecnico riferito dalla difesa, che potrebbe essere verificata solo dopo una nuova audizione in contraddittorio dei consulenti tecnici balistici - trattasi di documenti che non paiono assolutamente necessari ai fini della decisione, posto che i ct Zimbardi, Vinciguerra e Soldati sono stati d'accordo nell'affermare che il tiro del Kalashnikov era un tiro a raffica e che, proprio per le caratteristiche dell'arma, non veniva fatto in maniera selettiva (v. § 3.5).

Pure devono essere respinte le richieste del Procuratore Generale di acquisizione documentale della fotografia proveniente da Roguelon , raffigurante le schegge che sarebbero state estratte dalle sue gambe a seguito di intervento chirurgico eseguito in Francia, nonché , ex art. 507 cpp, di perizia di trascrizione del dialogo in lingua ucraina del filmato 6.6.2014, in cui si sentirebbero le

² Non si comprende infatti la giustificazione portata dalla difesa, che cioè al momento delle indagini “erano a rotazione o dimessi dal servizio militare”



seguenti parole: “ lì dove sta la finestra rotta, il secondo da quella”, ad indicare che dalla collina si vedevano le finestre, presumibilmente della Fabbrica Zeus.

Trattasi di prove non assolutamente necessarie ai fini della decisione .

Quanto alla fotografia , infatti, non aggiungerebbe molto al contenuto delle dichiarazioni del teste Roguelon, posto che egli ha già riferito in primo grado di essere stato colpito alla coscia e agli arti inferiori da schegge , a seguito dell’esplosione di artiglieria pesante, e che le schegge - estratte in Francia e consegnate all’Autorità giudiziaria francese - erano simili a quelle raffigurate in una foto – in atti - che aveva preso ad un *check point* russo una settimana prima dell’attacco (dib. p. 48 in rif. a p. 32).

Quanto al dialogo da trascrivere, esso è contenuto in un video presente agli atti del fascicolo del PM, di cui avrebbe potuto chiedersi l’ acquisizione e la trascrizione , così come è avvenuto per altri video, nel corso del processo di primo grado: né, come si è detto, trattasi di prova “assolutamente necessaria” , che giustifichi l’esercizio del potere di cui all’art. 507 cpp..

Quanto alla richiesta di trascrizione integrale delle conversazioni ambientali in carcere del 1 e 14 luglio 2017 (che la Corte intendeva ascoltare in udienza con il nuovo interprete nominato) , la stessa è stata disposta nel corso dell’udienza del 1 ottobre 2020 , su richiesta della difesa e dopo aver sentito tutte le parti (si rinvia sul punto al § 2).

3.2 - LE ECCEZIONI SUL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Entrambi gli appellanti hanno eccepito il difetto della giurisdizione italiana a conoscere dei fatti per cui è processo.

1. Sull’ eccezione di giurisdizione proposta dalla difesa dell’imputato

La difesa dell’imputato ha rilevato che Markiv è stato chiamato a giudizio quale

cittadino ucraino (soldato della Guardia Nazionale Ucraina) e non quale cittadino italiano (come è invece scritto nella sentenza di primo grado); per tale ragione, la norma di riferimento dovrebbe necessariamente essere l'articolo 10 c.p. e non l'art. 9 c.p. Sulla base di tale considerazione la difesa ha eccepito il difetto della giurisdizione italiana per via dell'assenza di una necessaria condizione di procedibilità, vale a dire la **specificata richiesta** del Ministro della Giustizia (agli atti vi è infatti l'autorizzazione che consente di procedere a norma degli artt. 8 e 9, 3° comma c.p. e non già ai sensi dell'art. 10 c.p. contro un cittadino straniero). Tuttavia, anche volendo considerare corretto il riferimento all'art. 9 c.p. (reato comune commesso all'estero da cittadino italiano) sarebbe mancata, ad avviso della difesa, un'ulteriore condizione di procedibilità, giacché il colpevole dovrebbe essere punito su richiesta del Ministro della Giustizia **«sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il fatto»**.

Questa Corte ritiene invece che sussista nel caso in esame la **giurisdizione italiana**, già affermata in primo grado, per le seguenti ragioni.

L'art. 4 prima parte del codice penale stabilisce espressamente che, agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani coloro che appartengono per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato. Il diritto penale mutua la nozione di cittadino dalla disciplina civilistica.

Le norme penali, quando parlano di cittadini, si richiamano quindi ricettivamente alle regole di diritto interno che statuiscono sullo stato di cittadinanza; la nozione specifica di questa sarà quindi principalmente da ricercarsi nella legge 13 giugno 1912, n. 555. Ai fini della punibilità per reati commessi dal cittadino all'estero, al giudice penale non è consentito alcun sindacato, neanche in via incidentale, sulle ragioni di acquisto o di perdita della cittadinanza, che avvengono secondo i casi e con le modalità prescritte dalla legge speciale in materia.

Nel momento in cui è stato iscritto nel Registro generale delle notizie di reato un procedimento penale a carico di Vitaliy Markiv, lo stesso risultava già titolare di cittadinanza italiana.

Markiv è cittadino italiano (oltre che ucraino) e in tale qualità egli risponde delle violazioni del codice (e, in particolare, dell'art. 575 cp) e della legge penale, a nulla rilevando che, nel caso di specie, egli fosse stato arruolato come militare dalla Guardia Nazionale in quanto cittadino ucraino (tanto più che è stata contestata in fatto anche la violazione del diritto umanitario).

La legge italiana consente allo straniero di acquisire la cittadinanza italiana e di

conservarla ad ogni effetto giuridico, così come consente al cittadino italiano che acquisisce una seconda cittadinanza straniera di continuare ad essere cittadino italiano .

Proprio perché Markiv è cittadino italiano , il Ministro ha autorizzato il PM a procedere contro di lui in Italia ai sensi degli artt. 8 e 9 cp.

Si è verificata inoltre la seconda condizione prevista dall'art. 9 c.p.: l'extradizione non è stata richiesta né dalla Francia né dall'Ucraina, pur essendo passati ormai sei anni dai fatti; ciò dimostra che tali Paesi non hanno alcun interesse ad avviare un procedimento penale nei confronti di Vitaly Markiv o comunque non intendono ottenere la sua presenza nel loro territorio.

Si rientra dunque in una delle ipotesi di cui all'art. 9 c.p.. Il riferimento , all'inizio della sentenza di primo grado, all'art. 10 c.p. è un evidente refuso, richiamandosi , subito dopo , il contenuto dell'art. 9 e non dell'art. 10 c.p..

Deve essere pertanto respinta l'eccezione sollevata dalla difesa, essendo possibile procedere in applicazione dell'**art. 9 c.p.**, in quanto il capo di imputazione riguarda un reato comune commesso all'estero da cittadino italiano per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; la condizione di procedibilità è riscontrata dalla presenza del soggetto sul territorio italiano.

2. Sull' eccezione di giurisdizione proposta dalla difesa del responsabile civile Stato Ucraino

Quanto alla **carenza di legittimazione passiva per ciò che concerne il Responsabile Civile**, si deduce, nell'atto di impugnazione , da un lato l'erronea valutazione delle prove in ordine alla ritenuta sussistenza di un atto *iure imperii* da parte dello Stato ucraino, dall'altro, l'erronea applicazione dei principi dettati dalla **Corte Cost. 22 ottobre 2014 n. 283**. Il presupposto fattuale, qui mancante ad avviso della difesa dello Stato Ucraino, è non solo la consumazione di crimini di guerra, ma la consumazione di crimini di guerra commessi almeno in parte sul territorio italiano, come si evince dalle stesse ordinanze del giudice remittente le quali dubitavano della legittimità costituzionale di norme che negavano la giurisdizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi *iure imperii* dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano.

A parere di questa Corte, la circostanza che i fatti si siano svolti tutti sul territorio di uno Stato estero (la regione Ucraina del Donbass) non costituisce elemento idoneo ad impedire l'applicazione dei principi affermati dalla Corte Cost. 283 del 2014 .

Infatti, la sentenza della Corte Cost. n.283/2014 non richiede quale presupposto per affermare la giurisdizione dello Stato italiano in presenza di crimini contro l'umanità commessi *iure imperii* da uno Stato straniero, il fatto che tali crimini siano stati consumati almeno in parte nel territorio dello stato italiano.

Ciò che viene affermato dal Giudice delle Leggi e ribadito e precisato anche dalla Corte suprema di Cassazione è che non può essere garantita l'immunità ad uno Stato «*in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini contro l'umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità*» (Cass. civ., sez. un., sent. n. 762/2017).

Quanto all'erronea valutazione delle prove in ordine alla ritenuta sussistenza di un atto *iure imperii* da parte dello Stato ucraino, il responsabile civile ha nuovamente eccepito in questa sede il difetto di giurisdizione in forza della legge 14.1.2013 n.5 di adesione del nostro Paese al Trattato internazionale sul riconoscimento delle immunità giurisdizionali. La difesa dello Stato ucraino ritiene impossibile ravvisare, nel capo d'imputazione, i requisiti sostanziali che caratterizzano l'atto *iure imperii* (e la catena di ordini sino all'autore materiale del reato) attribuibile allo Stato ucraino tale da costituire crimine di guerra idoneo a legittimare la giurisdizione dello stato italiano.

E' opportuno ricordare come la valutazione sulla legittimazione passiva debba essere riportata al momento in cui il responsabile civile è stato citato in giudizio con una specifica imputazione.

Nella prospettazione della vicenda, così come descritta nel capo di imputazione, si fa espressamente riferimento all'appartenenza dell'imputato al Corpo Paramilitare Ausiliario, denominato Guardia Nazionale, affiancato alle milizie regolari dell'Esercito Ucraino impegnate nella repressione dei moti separatisti sviluppatisi nella regione Ucraina del Donbass e quindi in **operazioni palesemente espressione dell'esercizio di attività *iure imperii***.

Questa Corte ritiene pertanto che incombesse sugli affiliati della Guardia Nazionale , come sugli arruolati nell'esercito regolare, il rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra. Tra i doveri

imposti dalle Convenzioni, il Primo protocollo aggiuntivo adottato a Ginevra in data 8.6.1977, al titolo IV (contenente disposizioni sulla popolazione civile), Sezione III prevede espressamente nel capitolo III misure di protezione dei giornalisti stabilendo che *“i giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone del conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell’art. 50 paragrafo 1”* e che *“saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni ed al presente Protocollo , a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili”*.

La ricostruzione della vicenda, così come operata nel capo di imputazione, consente alla Corte di affermare che lo Stato Ucraino è stato *ab origine* correttamente citato in giudizio in qualità di responsabile civile per il fatto dell’imputato.

A tale conclusione non osta la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati nell’interpretazione che ne è stata data dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza 3.2.2012.

La sentenza della Corte Cost n. 238/2014 ha dichiarato infatti l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L. n.5 del 14.1.2013, nonché dell’art. 1 della L. n. 848 del 17.8.1957 *“limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012 che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra o contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”*.

La stessa pronuncia ha invece dichiarato non fondata la questione di costituzionalità *“della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento ai sensi dell’art. 10 co. 1 Cost della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati”*.

La Corte Costituzionale ha dunque ritenuto che il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. (secondo cui l’ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute) non opera in riferimento alla norma consuetudinaria internazionale, limitatamente alla parte in cui la stessa estende l’immunità anche agli atti ritenuti *iure imperii* in violazione del diritto internazionale e dei diritti inviolabili della persona.

In altri termini, il Giudice delle Leggi ha affermato che la norma consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati , effettivamente “entrata” nell’ordinamento italiano, è quella che non viola il dato



costituzionale; una norma che, pur riconoscendo tendenzialmente l'immunità degli Stati per gli atti *iure imperii*, disconosce tale immunità, rendendola non operante, in presenza di atti che integrino crimini di guerra o contro l'umanità e come tali siano lesivi dei diritti inviolabili della persona (art. 24 Cost., letto congiuntamente all'art. 2 Cost.).

Tali principi, affermati dalla Corte Costituzionale prima e richiamati poi dalla Corte di Cassazione (Sez I penale n. 4369/2015; S.U. civili 15812/2016; S.U. civili 762/2017), hanno, ad avviso di questa Corte, trovato applicazione nel caso di specie.

Sulla base di tali premesse la Corte rigetta l'eccezione di giurisdizione proposta dal Responsabile Civile Stato ucraino.

3.3 – IL COMPENDIO PROBATORIO

Le prove su cui si è fondata la decisione della Corte d'Assise d'Appello sono costituite da tutte quelle acquisite nel processo di primo grado e riportate nelle pagine 6 ss della sentenza appellata, ad eccezione

- delle **deposizioni dei testimoni militari ucraini**, se superiori diretti dell'imputato Markiv o commilitoni aventi la medesima postazione o i medesimi turni di servizio nel mese di maggio 2014, in quanto, alla luce dell'imputazione, nei loro confronti vi erano, o potevano esservi fin dall'inizio della loro deposizione, indizi di correttezza in ordine al concorso nel reato di cui all'imputazione e quindi avrebbero dovuto essere esaminati in questo processo solo ex art. 210 cpp, alla presenza di un difensore e previ avvertimenti di cui all'art. 63 cpp

Non sono dunque utilizzabili le testimonianze rese da Bohdan Matkivskyi (Comandante del secondo Plotone, superiore diretto, nei cui confronti è intervenuta autorizzazione a procedere da parte del Ministro), di Andrej Antonyshack (coordinatore del primo Battaglione di riserva, sovraordinato a Matkivski e al comandante della seconda Compagnia, Roman Gut, da cui dipendeva Markiv), di Olekesandr Vendiuk (Comandante del primo plotone, che ha dichiarato che, essendovi due comandanti per tre plotoni, con Matkivski condividevano e coordinavano le loro decisioni e che Markiv rispondeva a tutti e due), di Balan Mykola (Comandante della Guardia nazionale a partire dal 7 maggio 2014), nonché di Kuzyk Vasyl (soldato della Guardia Nazionale che ha condiviso la postazione con Markiv), di Levko Ruslan (che ha dichiarato di essersi trovato nella medesima postazione di Markiv, seppur con turni differenti), di Sarahman Igor Zinoviiovych (soldato, che ha dichiarato di esser stato in una postazione vicina a quella di Markiv, se non addirittura la stessa), di Rikhtik Konstanty (che ha dichiarato di avere condiviso con Markiv i turni operativi nel mese di maggio

sul Karachum), tutti con i medesimi compiti di proteggere l'antenna e di impedire che qualcuno si avvicinasse alla stessa dalla città o dalla stazione.

Costituiscono compendio probatorio anche i documenti acquisiti nel corso del giudizio di appello e in particolare le trascrizioni della conversazione ambientale RIT 104/2017 in carcere in data 1 e 14 luglio 2017, disposte nel dibattimento d'appello, previa espunzione dei commenti del perito trascrittore.

Per quanto concerne *il contenuto del materiale probatorio prodotto dalle parti e delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado*, la Corte si riporta alla dettagliata esposizione della sentenza appellata (pagg 12 e seguenti), di cui condivide – con le precisazioni di seguito riportate - la ricostruzione degli eventi che hanno portato alla morte di Rocchelli e Mironov e al ferimento di Roguelon. Con riguardo alla posizione dell'imputato, invece, la Corte non ritiene che le prove raccolte siano sufficienti per una affermazione di responsabilità in ordine ai delitti a lui contestati.

3.4 - LA TESTIMONIANZA DEI DUE TESTI OCULARI WILLIAM ROGUELON E KOSHMAN EVGEN VASYLOVYCH, SOPRAVVISSUTI ALL'ATTACCO

William Roguelon è il fotoreporter francese che unitamente a Rocchelli e Mironov si era recato nei pressi della fabbrica Zeus per fotografare la situazione e che è miracolosamente sopravvissuto, benchè abbia riportato serie ferite alle gambe.

Koshman Evgen Vasylovych (che per semplificazione si citerà semplicemente come Koshman) è il tassista che ha trasportato i tre giornalisti dall'Hotel di Slovjansk alla fabbrica Zeus, nel pomeriggio del 24 maggio 2014.

Altro teste oculare (di fondamentale importanza soprattutto per collocare nel tempo e nello spazio la precedente azione dello "sniper") avrebbe potuto essere **il quinto uomo presente e cioè il civile**, sbucato ad un certo punto alla sinistra dei vagoni ferroviari, che poi è fuggito assieme al tassista. Di questo giovane conosciamo la fisionomia, perché è stato filmato da Roguelon mentre si trovavano tutti nascosti nel fossato: ma il ragazzo non è stato mai identificato e, a detta del tassista, è deceduto a seguito delle ferite riportate alla testa durante la fuga sul taxi da quel luogo. Roguelon ha affermato infatti (p.3 dep. 9 febbraio 2015) di aver incontrato il tassista il giorno successivo alla sparatoria in Ospedale (circostanza confermata dal tassista stesso) e di aver saputo da lui della morte del ragazzo.

E' singolare che il responsabile civile Stato Ucraino, cui certamente non mancavano i mezzi per giungere ad una sua identificazione, non l'abbia effettuata e comunicata all'Autorità giudiziaria italiana, chiedendo l'audizione del ragazzo, o

esaminandolo direttamente nel corso di indagini difensive, se ancora vivo. Tanto più singolare è la circostanza, se si pensa che la difesa ha invece chiesto alla Corte di rinnovare l'istruttoria in sede di appello per sentire il guidatore dell'autovettura che portò in salvo Roguelon , dopo più di mezz'ora dalla sparatoria oggetto dell'imputazione, e che quindi ben poco potrebbe dire sulla stessa. Proprio nel momento in cui ha incrociato Roguelon, infatti, egli era di passaggio alla guida di un'auto, lungo la strada che porta a Sloviansk.

3.4.1 – La valutazione di attendibilità dei testimoni


Anzitutto va sottolineato che si tratta degli unici testi oculari della sparatoria.

Quanto a Roguelon, trattasi di un testimone esperto di contesti bellici, sia per essersi specificamente formato sul punto frequentando un corso tenuto proprio per i giornalisti che operano in guerra, sia per aver svolto la sua attività , prima che in Ucraina, in Libia, in Kirzghizistan e in altri paesi in guerra.

Nel corso delle cinque audizioni, sia avanti all'autorità francese che a quella italiana, ha **sempre mantenuto ferma la sua versione senza tentennamenti (ed anzi è proprio nei primi esami , temporalmente più vicini al 24 maggio , che egli ha utilizzato espressioni quali “sono certo” e “sono molto sicuro” che gli autori dei fatti di cui era stato vittima fossero gli appartenenti all'armata ucraina)**. Se nel corso dell'esame dibattimentale ha fornito maggiori particolari è stato solo perché l'esame è durato parecchie ore e Roguelon è stato esaminato e controesaminato con particolare precisione dalle numerose parti, tutte perfettamente a conoscenza degli atti del processo (a differenza di coloro che avevano condotto le prime audizioni). Non pare quindi fondato l'assunto della DIFESA dell'imputato (p.9) secondo cui egli ha col tempo enfatizzato alcune circostanze e sensazioni, proponendo circostanze nuove e diverse da quelle dette in precedenza.

Roguelon ha reso dichiarazioni presso la Gendarmerie francese nell'ottobre 2014, nel febbraio e nel novembre 2015; è stato poi esaminato dal PM di Pavia nell'aprile 2017 e sentito in dibattimento il 20 novembre 2018. E dello stesso tenore dovevano essere le sue dichiarazioni ai colleghi nell'immediatezza del fatto, stando a ciò che ha riferito il giornalista Carruba (“dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto subito il giorno stesso o il giorno dopo, parlando con il sindaco o con qualche altro collega... pareva che avessero aperto il fuoco da questa collina con svariati colpi di mortaio e che i colleghi fossero morti”).

Egli non è portatore di alcun interesse privato, in quanto non si è costituito parte civile nel presente processo. Egli ha già ottenuto il riconoscimento, da parte della Corte d'Appello di Bordeaux il 18 ottobre 2018 , del diritto al risarcimento integrale dei danni , derivanti alla sua persona, ai sensi dell'art. 706.3 cpp francese dal comportamento dell'esercito ucraino - che “ *ha sparato senza preavviso su Roguelon e i*



suoi compagni, prima con fucili automatici, quindi , senza che fosse opposta alcuna resistenza, con un mortaio la cui mira sempre più precisa verso i cinque uomini ha rivelato l'intenzione di uccidere”.

Egli è apparso alla Corte pienamente attendibile, sia nelle sue dichiarazioni orali, che nelle descrizioni figurative che ha fornito all'autorità giudiziaria con riguardo ai luoghi e alla localizzazione delle persone .

Pure attendibile pare il tassista , che è stato escusso il giorno dopo i fatti da un Investigatore del Dipartimento di Sloviansk e il cui verbale di dichiarazioni è pervenuto a seguito di rogatoria internazionale ed è stato acquisito agli atti. Il console ucraino, nel corso del colloquio intercettato in carcere con Markiv, ha detto che il tassista era “pronto” a venire a testimoniare al processo; ma, anche in questo caso, nessuna delle parti ne ha chiesto l'audizione o ha ritenuto di produrre un suo esame effettuato nel corso di indagini difensive.

3.4.2 - La ricostruzione dei fatti da parte del fotoreporter francese ed il riscontro nelle dichiarazioni del tassista ucraino

1) Arrivo dei fotoreporter davanti alla fabbrica Zeus e loro avvistamento . L'entrata in scena del civile. Le raffiche di artiglieria leggera provenienti dalla collina

Rocchelli, Mironov e Roguelon stesso arrivano presso la fabbrica Zeus nel pomeriggio del 24.5.2020, servendosi di un taxi che porta ben visibile sul tetto l' insegna a calamita con la scritta “ BUBAT ”e non incontrano alcun soldato o check-point; secondo Roguelon, neanche nella fabbrica c'era alcuno in quel momento, altrimenti i filorussi si sarebbero messi in mezzo alla strada , li avrebbero controllati e avrebbero detto loro di andarsene.

Parcheggiano l'auto e percorrono 250/300 metri in direzione dei vagoni del treno che attraversano la strada e fanno da barricata. Scattano varie fotografie. Le prime foto scattate da Roguelon attestano una situazione di calma (“siamo rimasti sul posto soli e allo scoperto sulla strada per circa 10 minuti” (8/10/14); **“non succedeva niente , per una decina di minuti; camminavamo in mezzo alla strada, dritti, senza correre: avevamo l'apparecchio fotografico in vista** (dibattito 30.11.2018)

Il racconto del tassista Koshmann , che è rimasto all'interno del taxi, è privo di particolari con riguardo a questa prima fase in cui i giornalisti sono scesi dall'auto per recarsi a fotografare il treno, che egli asserisce essere distante circa 300 metri. Ma collocando l'inizio degli spari solo in un secondo momento, implicitamente conferma che quando i fotoreporter erano scesi e si erano incamminati verso il treno la situazione era tranquilla.

Si può dunque argomentare che, se i filorussi avessero voluto colpirli o se il



cecchino di cui poi parlerà il civile sbucato dai cespugli, fosse stato nei pressi, li avrebbero presi in quei minuti. E' certo piuttosto che i loro comportamenti sono stati osservati dalla collina e che il loro avvistamento è stato comunicato al comandante, che, secondo la procedura che lo stesso imputato Markiv ha descritto, a sua volta ha dovuto decidere se dare l'ordine di sparare e comunicare la circostanza all'esercito.

Che senso avrebbe avuto appostare sulla collina una cinquantina di soldati della Guardia Nazionale, oltre all'esercito, se da quella postazione non fosse stato possibile avere sotto controllo tutta l'area sottostante e in particolare quella relativa alla zona della Fabbrica Zeus dove i filorussi avevano collocato le proprie postazioni? E' evidente che, se non tutti i soldati, almeno alcuni e certamente i loro superiori erano dotati di binocoli o strumenti che permettevano loro di "osservare" e "valutare" la situazione, al fine di decidere se sparare o meno. Altrimenti non avrebbe avuto alcuna giustificazione concentrare in quel posto tutti quegli armamenti e tutte quelle forze (non appare quindi conferente la domanda che si pone l'appellante ucraino (p. 21) sul perché avrebbero atteso dieci minuti prima di sparare).

Ritornando al resoconto di Roguelon, questi racconta che, dopo 10 minuti, esce dalla sinistra del treno (da cespuglio o strada) **un ragazzo in abiti civili** di 20 anni, disarmato e spaventato; grida qualcosa e Roguelon capisce la parola "sniper" (cecchino), mentre Mironov traduce che gli avevano sparato e lui si era nascosto ("un uomo è uscito dai cespugli vicino al treno. Correva verso la nostra direzione e gridava in russo"). Mironov suggerisce di tornare verso l'autovettura in fila indiana, distanziati. E così fanno rapidamente, mantenendo una distanza di circa 10 metri l'uno dall'altro. Il civile si unisce a loro.

Se il cecchino fosse stato un filorusso, nascosto sul treno o nei pressi della fabbrica, non avrebbe certamente sparato ad un concittadino disarmato e in abiti civili, che, come è poi risultato dalle parole del tassista, abitava a Sloviansk. In proposito va ricordato che l'ambasciatore ROMANO ha riferito che tutta la popolazione della zona era filo russa; è arduo quindi affermare che quel civile disarmato e impaurito potesse essere obiettivo diretto dei colpi filo russi.

Va notato inoltre che il civile, per sfuggire al cecchino, non si sarebbe certamente nascosto tra il muro della fabbrica e il treno, con il rischio che venissero a cercarlo e l'uccidessero: né si sarebbe unito ai giornalisti, che fuggivano in direzione della Zeus e non del Karachun.

E' quindi verosimile che chi aveva sparato al civile si trovasse nello spazio tra il treno e la collina, o addirittura sul Karachun stesso, e che la sua funzione fosse proprio quella della Guardia nazionale ucraina di evitare che alcuno si avvicinasse troppo all'antenna.

I giornalisti ripercorrono la strada dell'andata , distanziati di dieci metri l'uno dall'altro e pacifici (mostrando quindi a chi li guarda dalla collina che non sono dei terroristi pronti a sferrare un attacco) e **quando arrivano all'altezza del muro della fabbrica** (e non sono coperti dal treno) vengono fatti oggetto di colpi , “raffiche di proiettili in continuo “(dibattito p.22: “ **i proiettili arrivavano da lontano, erano raffiche precise**”) . Gli spari vengono dalla “ zona vuota” alla loro sinistra (avendo sulla destra il muro della fabbrica contro cui vanno a impattarsi i colpi ; Roguelon indica la sua sinistra mentre di fronte ha l'auto parcheggiata e a destra il muro di recinzione (“*Forse 20 secondi dopo abbiamo subito degli spari di kalashnikov che provenivano dalla nostra sinistra e che colpivano il muro della fabbrica alla nostra destra*”8/10 /2014) e allora saltano nel fossato che fiancheggia in quel punto la strada dal lato sinistro (“*Eravamo presi come bersaglio*”).

Sentito più volte sul punto in dibattito, il fotoreporter ribadisce che **“quindi i colpi non possono provenire dalla fabbrica perché c'è questo muro. Per forza provengono da questa zona vuota della strada, da questo campo visivo”** .

La DIFESA ha sostenuto che se i colpi arrivavano dalla loro sinistra, non potevano provenire dalla collina, posto che in una delle foto scattate da Roguelon si vede l'antenna dietro ai vagoni del treno. Questa osservazione , peraltro, non toglie efficacia alle dichiarazioni del teste, perché la prospettiva della fotografia scattata da Roguelon dipende dalla posizione in cui si trovava il fotografo. Tant'è vero che vi sono foto dei vagoni, prese dalla strada ma da altra angolazione , dietro a cui non si vede l'antenna; inoltre, basta guardare i due video (VID 20140608 11 4437 e 115341, rinvenuti sul tablet di Markiv) raffiguranti la postazione a lui attribuita dalla sentenza appellata , *avente sulla destra il tirante dell'antenna, per rendersi conto che quest'ultima è sì “dietro” ai vagoni , ma anche di fronte alla Fabbrica Zeus , onde chi percorre il tratto di strada su cui si trovava Roguelon correttamente indica il Karachun sulla sua sinistra*. Da quella distanza sono perfettamente visibili e in linea di tiro sia i vagoni che il muro di recinzione della fabbrica , la strada e la vegetazione del fossato ; non per niente, poco sotto quella postazione è posizionato un blindato dell'esercito che , tra l'altro , compare nel filmato mentre sta sparando verso la zona della fabbrica con una mitragliatrice PKM. E' quindi ben possibile che da postazioni site sul Karachun partano raffiche che , nella lunga gittata, possano impattarsi contro il muro di cinta. Tanto più che nessuno dei testi precisa l'angolazione delle raffiche, che evidentemente poteva essere obliqua³ e non necessariamente ortogonale rispetto al muro. E comunque va tenuto conto del fatto che, come emerge dalle planimetrie in atti e dai video, il muro di recinzione della Zeus in quel punto non corre diritto in una stessa direzione.

³ V. carta topografica in atti, tratta da Google Earth il 6.5.2017 . sulla quale viene indicata la traiettoria dal Karachun al muro di recinzione, obliqua nel tratto vicino al fossato.

Possiamo dedurre l'esatta posizione del Karachun dalle fotografie in atti, scattate sul posto, e dalle deposizioni testimoniali di due testi affidabili: Roguelon da un lato e Maiocchi, il proprietario della fabbrica Zeus, dall'altro.

Infatti, nel corso dell'esame davanti alla Gendarmerie francese il 5 novembre 2015, Roguelon ha precisato che la "torre" della televisione era a ovest rispetto alla loro posizione nel fossato (che è parallelo a quel tratto di recinzione della fabbrica). Maiocchi, dal canto suo, ha riferito che la linea di demarcazione tra il territorio controllato dai filorussi e il territorio controllato dagli ucraini era costituita dalla linea ferroviaria; "al di qua" di essa e in posizione sud rispetto a Sloviansk (circostanza quest'ultima che emerge anche dalle carte tratte da Google in atti, che riportano i punti cardinali) era la Fabbrica Zeus, mentre l'esercito ucraino controllava la posizione esattamente sulla parte opposta della ferrovia, in direzione ovest, avendo dall'altura un migliore controllo di tutta la situazione. Le dichiarazioni di Maiocchi su questo punto costituiscono quindi un riscontro di quelle di Roguelon .

Apprendiamo inoltre che c'erano postazioni filorusse a est della fabbrica (test. Maiocchi) e comunque "al di qua" della ferrovia (test. Maiocchi e Carruba) ; che alcune erano dentro la fabbrica , ***ma nessuno ha affermato che vi fossero postazioni filorusse anche" al di là" della ferrovia, nello spazio antistante il Karachun:*** il che è verosimile, perché altrimenti sarebbero state proprio sotto il tiro utile dei mortai posizionati in cima alla collina . Del resto, come si dirà in seguito, Markiv (dib. p. 77) ha dichiarato che "intorno alla città di Sloviansk, oltre alla nostra postazione, c'erano diversi posti e postazioni e avamposti sia dell'Esercito che delle Forze Armate ucraine" e quindi non risponde al vero che le postazioni filorusse fossero ovunque intorno alla città e alla collina , né, come sostiene la DIFESA del responsabile civile (p.24) , che le forze regolari ucraine fossero "stanziatate unicamente sul pianoro del Karachun a protezione della stessa antenna ivi collocata ". I filorussi controllavano prevalentemente l'interno delle due città.

Ecco perché Roguelon parla di " zona vuota" alla sua sinistra e la indica in modo preciso nel disegno che produce in occasione dell'esame dibattimentale. Si tratta di una mappa sulla quale egli posiziona i vagoni del treno , l'autovettura parcheggiata e gli omini che tornano verso l'auto: egli indica con una freccia, posta nella parte retrostante sinistra rispetto a loro che corrono, la zona da cui provengono i colpi che lambiscono le loro teste e vanno ad impattarsi sul muro della Zeus. Sulla base dei filmati tratti dal tablet di Markiv e delle risultanze documentali e orali raccolte, può affermarsi che in quella zona al di là della ferrovia sottostante il Karachun non vi erano postazioni filorusse, che sarebbero state altrimenti sotto il tiro utile degli ucraini. E se anche vi fossero state, non avrebbero certamente preso di mira coloro che si trovavano a ridosso della fabbrica Zeus, essendo il loro obiettivo semmai quello di espugnare il Karachun (si fa rinvio alle foto pubblicate a pag.41 della sentenza appellata).

I colpi sparati in quella prima fase non potevano quindi che provenire dalla collina del Karachun e dalle postazioni ucraine lì collocate.

Il fatto che non abbiano colpito i fotoreporter dimostra solo che i colpi venivano da artiglieria leggera con gittata a 3 km, ma tiro utile a circa 800 metri e quindi non avevano precisione nè grande forza lesiva. Secondo il consulente del PM Zimbardi , trattandosi di cadenza a raffica, il tiro non veniva fatto in maniera selettiva e la distanza era tale che non conveniva puntare direttamente al bersaglio. Anche il consulente della difesa Soldati ha affermato in proposito che gli AK74 non sono armi di precisione , ma piuttosto armi utilizzate per i tiri a raffica e in dotazione a soldati non particolarmente addestrati. Un tiro di dissuasione, di avvertimento con la possibilità che si colpisse qualcuno, ma non certo che si avesse la certezza, data la distanza.

*Quanto ai colpi asseritamente sparati contro il civile prima dell'arrivo dei giornalisti, essi non fanno che confermare quanto detto da Markiv , e cioè che la zona era particolarmente pericolosa, perché dalla collina si sparava a tutto quello che si muoveva nel raggio di due chilometri. E Markiv lo ha spiegato nell'interrogatorio dibattimentale dicendo: **“perché tutti quelli che si avvicinavano a noi erano tutti terroristi con l'unico fine di impossessarsi dell'antenna”**; **“il primo compito se sono nella postazione è quello di impedire l'intrusione del nemico”**. Questa era la funzione propria della Guardia nazionale : difendere l'antenna sulla collina da chiunque tentasse di avvicinarsi.*

- **2) I fotoreporter si buttano nel fossato assieme al tassista e al civile :** si tratta di un fossato naturale , circondato da alberi alti , che corre lungo l'ultimo tratto della strada antistante il muro di recinzione della fabbrica ed è diventato una specie di discarica. I colpi di artiglieria continuano ad arrivare a raffica e Roguelon dice in dibattito (p.23) : “I colpi non possono provenire dalla fabbrica perché c'è questo muro. Non possono arrivare dal boschetto, perché sono già dentro e non c'è nessuno. Quindi per forza provengono da questa zona vuota della strada ”.

I giornalisti, cui si sono uniti il tassista e il civile, corrono restando coperti dalla vegetazione verso il taxi , perché gli spari continuano ad arrivare nella loro direzione; giungono all'altezza della vettura e aspettano accovacciati che i colpi cessino (8/10/2014)

La macchina è sulla strada al disopra del gruppo. Roguelon scatta alcune foto raffiguranti i suoi compagni. Sono tutti coricati in silenzio. In quel momento Roguelon fa un breve video, acquisito agli atti col nome “ultimi momenti”.

Di seguito , l'annotazione di PG con la trascrizione integrale dei rumori e del dialogo ripreso dal video girato il 24.5.2014 alle ore 16,55 da Roguelon , anch'essa acquisita agli atti su accordo delle parti.

“Si sentono in sottofondo rumori ambientali: un sospiro di persona, di rumore di un

insetto e un movimento di vegetazione causato dai passi di alcune persone accompagnati. Si sente anche un leggero rumore metallico. Ad un certo punto si sentono in lontananza alcuni colpi di un'arma da fuoco. In seguito si sentono i sospiri di una persona ed una frase poco comprensibile in lingua russa pronunciata da un uomo:

U:- "sparano "...incomprensibile..

In seguito si avvertono 16 colpi esplosi da un'arma da fuoco, seguiti da un rumore di una esplosione. Segue la conversazione in lingua russa tra due uomini:

U1: e questo cosa è stato?

U2: (Mironov) è una controffensiva dal kalashnikov sparano contro quelli singoli

U1: e dove sono?

U2: dove sono ...e lisiamo riusciti ad arrivare in mezzo, qualcuno sta seduto qua e spara da quello che ha. Dalla vedetta non riesce a toglierlo nessuno. Hanno provato con una mitragliatrice ed anche con un mortaio. Anche qua vicino c'è un mortaio"

Il tassista Koshmann nulla dice sulla provenienza dei colpi e conferma che l'interprete russo Mironov aveva detto che "adesso stanno mettendo in atto il fuoco incrociato e dopo potremo muoverci ", riferisce poi che in tutto erano stati nascosti nel fossato per circa 30 minuti e che in questo periodo i colpi di mortaio e di mitragliatrice scoppiavano sugli alberi e sulla fabbrica Zeus.

La controffensiva, il fuoco incrociato di Kalashnikov incomincia dunque solo in questo momento , dopo la gragnuola di spari precedenti, e gli spari diventano sempre più fitti. Si tratta comunque di armi leggere e i giornalisti sono ancora tutti vivi e riparati nel fossato.

Questa Corte dissente dalla valutazione della Corte pavese, stigmatizzata dalle DIFESE, in merito alle affermazioni di Mironov, ritenendo possibile che le prime raffiche di artiglieria abbiano richiamato i militari filorussi, inducendoli poi a sparare dei colpi coi loro fucili. Ma ciò avviene solo in un secondo momento, allorquando, ad una esplosione più forte e più vicina e alla domanda di uno dei rifugiati nel boschetto : E questo cosa è stato? Mironov risponde che "è una controffensiva dal kalashnikov, sparano contro quelli singoli"; " qualcuno sta seduto qua e spara da quello che ha". E poi afferma, ma senza indicare su cosa si basi l'affermazione, che anche lì vicino c'è un mortaio (che sarebbe però differente rispetto alla mitragliatrice e al mortaio che "hanno provato") . Analogamente la Corte rileva la non esattezza (più volte stigmatizzata dalle DIFESE) del calcolo aritmetico della distanza dei mortai ucraini rispetto al fossato, calcolo effettuato sulla base del tempo di scoppio (4/6 sec) moltiplicato per la velocità di volata di 250 m/s.

3) Poi dopo 5/6 minuti, dice Roguelon , iniziano a sparare i mortai .

Racconta Roguelon che **dopo 5/6 minuti** sentono tre esplosioni in un minuto, che egli indica come provenienti da mortaio. Uno piuttosto lontano, poi uno più ravvicinato, il terzo colpisce la macchina. Dopodichè, continua il teste, arrivano una serie di colpi di mortaio; dice di averne contati uno ogni sei secondi. Il primo dalla parte del treno e poi man mano si avvicinano ogni dieci , quindici metri, precisi , diretti esattamente nel fossato.

I reporter sono distanziati l'uno dall'altro, come insegnato nello stage di guerra e come vediamo nel filmato. Roguelon dice **che sentiva “fischiare da molto lontano** , paralizzava il corpo e le emozioni , strappava il cielo per circa 4 secondi e sembrava che cadesse in testa” (sul punto il consulente della difesa Soldati ha precisato che il sibilo si sente nel raggio di 2 km e che il codolo del mortaio crea il sibilo).

Il primo ad essere colpito è lui stesso alle gambe. Poi le esplosioni colpiscono i due compagni . Sente il fischio arrivare e si vede morto , ma per fortuna il colpo di mortaio cade più in là. Pensa che vi siano stati 20/30 colpi di mortaio.

Anche il tassista viene ferito da una scheggia alla mano sinistra; Rocchelli sporco di sangue strisciando cerca di avvicinarsi a lui, per poi smettere di muoversi. Il tassista racconta che, dopo una ulteriore forte esplosione , perde conoscenza. Quando riapre gli occhi ha vicino a lui l'italiano che era vicino all'interprete russo. Entrambi sono morti.

All'improvviso sente una forte esplosione e l'italiano sparisce dalla sua vista .

Dalle ore 17,06 alle ore 17,21, Roguelon invia col suo cellulare dei messaggi alla collega francese Celine Lussato, nei quali scrive di essere ferito, chiede aiuto, dice che Andrea è morto, che Andy è ferito , che lui si muoverà da solo; poi in un successivo messaggio riferisce che Andy non si muove più e che deve andarsene. Chiede alla collega di chiamare il consolato e chiede ancora aiuto. Manda la sua posizione con il GPS alla collega che riuscirà in seguito a raggiungerlo telefonicamente , ad apprendere dalla sua voce le stesse notizie e a dargli consigli sulle protezioni da prendere per proteggersi dai tiri.

A questo punto, Roguelon, benchè ferito , decide di andarsene assieme al tassista, di salire in auto e partire per salvarsi. Il civile lo segue e riesce ad entrare nel taxi. Roguelon cerca di salire in macchina; non ce la fa perché non c'è più la maniglia della portiera e mentre tenta di entrare attraverso il finestrino, arriva una raffica di proiettili, di cui gli sembra di sentire il calore sul viso. A quel punto salta indietro , mentre la macchina riesce a partire in direzione del treno per poi fare inversione a U e tornare dalla parte da cui era venuta, mostrando anche il fianco destro della sua fiancata ai colpi provenienti dalla collina. Roguelon decide quindi di rientrare nel fossato, anche perché è ferito ad entrambe le gambe e perde molto sangue.

Ciò che Roguelon ribadisce in tutti gli interrogatori è che **“vi è stata volontà di uccisione”, “non ci sono stati spari di avvertimento”, “eravamo presi come bersaglio”** quando gli ucraini sparavano “raffiche precise” con l’artiglieria leggera; “sfrecciavano all’altezza delle teste”; “eravamo direttamente presi come bersaglio” quando i mortai hanno iniziato a esplodere nella nostra direzione e sulla vettura; “mi hanno sparato addosso e di riflesso sono saltato nel fosso “ quando aveva cercato di entrare nel taxi per fuggire con Koshmann; il taxi era come una calamita e attirava raffiche di colpi; alla fine, dopo che era salito sull’auto rossa che lo avrebbe portato in salvo, “mentre stavamo per partire , siamo stati colpiti da una raffica di kalashnikov proveniente da dietro di noi” e non potevano essere i filorussi che lo avevano appena lasciato passare. La DIFESA sul punto eccepisce che in quel momento si trovavano a più di duemila metri dal Karachum: ma la gittata dei Kalashnikov non esclude che dei colpi potessero arrivare fino a lì.

4) i successivi spari nel fosso arrivano dopo 10/15 minuti e sono dei filorussi

Solo dopo altri 10/15 minuti che si trova nel fossato, sente dei rami rompersi e sta per andare in panico; si raggomitola nella vegetazione e anche lì sente arrivare una raffica di proiettili che lo sfiorano ; grida allora “giornalista” e gli spari cessano. Tira fuori l’apparecchio fotografico che aveva risposto nella borsa, dopo aver tolto la scheda , e riesce a risalire il fossato e arrivare con le mani alzate sulla strada, che percorre fino all’ingresso della fabbrica dove ad aspettarlo vi sono una trentina circa di filorussi: quando erano arrivati sul posto, invece, i filorussi non c’erano.

Roguelon racconta che i militari , vedendo che è un giornalista , lo lasciano passare e gli indicano la strada dove andare. Mentre si incammina sente degli spari alle spalle e , voltandosi, vede che stanno sparando in aria (dice lui perché “potesse andar via più velocemente “) e gli urlano di allontanarsi. Taglia per il prato per arrivare più in fretta alla strada, nonostante il dolore per le ferite alle gambe. Fortunatamente , una macchina rossa che passa lo raccoglie e, dice Roguelon, mentre sale sente dei proiettili che colpiscono l’auto.

Il racconto di Roguelon alla Gendarmerie nel novembre 2014 - come ha giustamente osservato la DIFESA - contiene un errore laddove egli crede di indicare come ucraini i soldati che entrano nel fosso, dopo che erano stati uccisi Mironov e Rocchelli. Ma poco dopo capisce che sono filorussi, probabilmente giunti in loco sentendo le prime raffiche; costoro, dopo aver risposto con i propri fucili (la “controffensiva” di cui parla Mironov,) avevano atteso che cessassero i colpi di mortaio mirati al fossato e , quando la situazione si era calmata, erano andati a vedere proprio nel fossato se vi fossero delle persone e avevano sparato ancora: ma accorgendosi che si trattava di un giornalista, avevano subito cessato il fuoco.



La DIFESA Markiv (p 27) evidenzia che è molto significativo il fatto che quando i filo russi entrano nel fossato non si sparano più colpi di mortaio. Come a dire che erano i filorussi che avevano sparato in precedenza con il mortaio e che successivamente non avrebbero sparato più sapendo che alcuni dei loro commilitoni erano entrati nel fosso. Ma dimentica la difesa che quando i filorussi sono entrati nel fossato passando tra le foglie (e quindi di nascosto dalla possibilità di essere visti dalla collina) erano già passati quasi 15 minuti dalla cessazione dei colpi di mortaio e tutto era fermo.

3.4.3 – ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL RACCONTO DEI TESTIMONI

Secondo Roguelon sono ancora gli ucraini a sparare mentre si allontana con la macchina (esame del novembre 2015 avanti alla Gendarmerie): circostanza possibile, dato che l'auto si trovava ancora nella distanza coperta dalla gittata della artiglieria ; d'altro canto, è difficile che i filorussi che avevano lasciato passare Roguelon indicandogli anche la strada da seguire senza fargli alcun male, lo prendessero di mira non appena quest'ultimo era salito in auto. Ma trattasi comunque di una fase successiva alla sparatoria oggetto del capo di imputazione .

Importante è quanto ribadisce il teste a proposito della responsabilità di ciò che era successo quel pomeriggio.

Il 9.2.2015 egli dichiara alla Gendarmerie che **“sono certo che gli autori dei fatti di cui sono stato vittima sono l'armata ucraina** , perché quando sono passato davanti ai pro russi non mi hanno tirato addosso e perché i colpi venivano dalla parte opposta”.

Il 5.11.2015, davanti all'autorità francese, alla domanda se era **certo** che gli autori dell'attacco fossero gli ucraini (come manifestato in precedenza) e se poteva spiegare perché, Roguelon risponde: “Quando sono stato sentito in ottobre dalla Gendarmeria avevo la convinzione che fossero loro in rapporto alla posizione da cui provenivano i tiri e quando sono andato avanti per fuggire sono poi caduto sui pro russi. Ne ho dedotto che sono gli ucraini perché quando siamo passati davanti ai pro russi non ne abbiamo visti e poi non ci hanno tirato addosso. In più conoscono Andy e Andrej che parlava russo e non vi era stato incidente con i pro russi, che erano in una campagna di comunicazione e lasciavano liberi i giornalisti. Non c' era alcuna ragione perché ci sparassero . Con Andy abbiamo passato una notte con i soldati pro russi e non abbiamo avuto problemi”.

Di nuovo manifesta la sua estrema sicurezza al PM il 7.4.2017 circa la provenienza dei colpi dall'armata ucraina .

La DIFESA stigmatizza nell'atto d'appello - perché sembra un "parere" e non un "riferire" - che in dibattimento, il 30.11.2018, Roguelon non utilizzi l'espressione sono certo o sono molto sicuro, bensì quella che ha "*l'intima convinzione*"; ma, alla luce di tutte le dichiarazioni rese nel corso dei precedenti quattro interrogatori, si ritiene che l'espressione altro non sia che la manifestazione della medesima certezza, precedentemente manifestata e fondata sul fatto che all'andata non erano capitati sui pro russi alla fabbrica; che quando era fuggito i filorussi non gli avevano sparato addosso, non gli avevano impedito di curarsi in Ospedale e soprattutto che i prorussi non potevano sparare visto che c'era il muro di cinta. Del resto, come ha affermato lo stesso Markiv nel corso dell'intercettazione del 1.7.2015, p.21 ("Come se quando è stato un attacco di mortaio, il testimone sulla distanza di due chilometri poteva vedere chi lo aveva diretto, ... ha un occhio di diamante"), Roguelon non avrebbe certamente potuto, a una distanza di 1600/700 metri, identificare lo sparatore, ma poteva invece dedurre la sua appartenenza all'una o all'altra parte in conflitto sulla scorta della provenienza dei colpi e degli altri ragionamenti logici riferiti.

Roguelon non aggiunge quindi nulla più di quanto ha direttamente visto: che gli spari arrivano dalla zona vuota che si trova a sinistra per chi percorre la strada che dal treno arriva al luogo di parcheggio del taxi. Non ha visto se provenivano dalla collina, ma lo deduce dalla provenienza e angolazione del tiro, dal fatto che i proiettili andassero ad impattarsi proprio contro il muro della fabbrica, nonché dal ragionamento logico da lui sopra esplicitato.

Sempre la DIFESA, per sostenere la poca affidabilità di questo teste, riferisce che ha sbagliato nell'indicare delle uniformi ucraine, che erano state adottate solo dopo il maggio 2014 e che quindi egli non poteva conoscere. Ma in dibattimento il teste spiega di non ricordare esattamente la divisa ucraina, mentre conferma che le divise dei filorussi erano come nella foto mostratagli con i nastri arancioni e neri (anche il giornalista Carruba - p. 33 - ha affermato che i separatisti erano "assolutamente" riconoscibili come filorussi).

E ancora, la DIFESA afferma (p.17) che è poco comprensibile il comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti da Roguelon, con riguardo al fatto di aver sostituito le schede di memoria contenute nel suo apparecchio fotografico, sospettando che qualcuno sarebbe venuto a recuperare le prove dell'attacco; tale comportamento, dice la DIFESA, sarebbe incompatibile con il fatto di trovarsi in territorio filorusso e con la convinzione di essere stato oggetto di colpi sparati dalle milizie ucraine. In realtà si tratta semplicemente di un atteggiamento di prudenza professionale, probabilmente suggerito dalle sue pregresse esperienze in zone di guerra, o durante i corsi di formazione da lui seguiti. Da un lato, è perfettamente comprensibile che egli temesse che in Ospedale potessero venirgli sottratte o requisite le schede contenenti gli ultimi dati; dall'altro lato, è parimenti comprensibile che le forze filorusse, sfruttando la sua condizione ospedaliera di fragilità, cercassero di requisite tutte le foto e le informazioni contenute nel suo apparecchio fotografico, potendo dalle stesse trarre elementi utili per

la loro organizzazione.

3.5 – COMPATIBILITA' DELLA RICOSTRUZIONE OPERATA DAI TESTIMONI O CULARI CON LE RISULTANZE BALISTICHE

a) perché sparare con i kalashnikov dalla collina

Tutti concordano nel rilevare che tra la postazione ucraina sulla collina e il muro della Zeus o il boschetto in cui si erano rifugiati i giornalisti vi fossero dai 1600 ai 1700 metri di distanza.

La DIFESA ha spesso fatto rilevare nel corso del dibattimento che la distanza tra le postazioni della Guardia Nazionale e la fabbrica Zeus era tale da non consentire un tiro utile con i Kalashnikov in dotazione alla Guardia Nazionale. E che pertanto non avrebbe avuto senso che dalla collina partissero sventagliate di artiglieria leggera verso obiettivi non raggiungibili, sprecando così munizioni.

Dal canto suo, l'imputato Markiv ha ripetutamente dichiarato (dib. p. 59 ss) che il compito di tutti i soldati della Guardia Nazionale che si trovavano nelle postazioni sulla collina era quello di osservare e sorvegliare la zona, fare rapporto via radio al superiore se c'erano dei movimenti e rispondere se attaccati: **“il mio primo compito è quello di impedire intrusione del nemico”**; **“se vedo le persone che si stanno muovendo nel mio raggio di responsabilità, io la prima cosa che faccio avviso via radio il mio superiore e gli dico: Guarda nel mio raggio di azione io vedo le persone che si stanno muovendo dal punto A al punto B; distanza questa, e attendo gli ordini, quello che mi dice... .. ricevi l'ordine o di sparare o di proseguire a continuare a guardare”**. Dopo la segnalazione, era poi il superiore a decidere se dare l'ordine di sparare e se fornire le coordinate anche all'esercito perché sparasse con i mortai.

Se quello era il compito per il quale, 24 ore su 24, la Guardia nazionale era appostata presso l'antenna televisiva, deve ritenersi che anche il 24 maggio 2014 i soldati in servizio abbiano osservato quanto avveniva a valle della collina e segnalato al superiore la presenza dei giornalisti che camminavano, dall'angolo ove avevano parcheggiato il taxi fino al vagone ferroviario.

Se era opinione della Guardia nazionale, come di Markiv che lo ha riferito in dibattimento, che **“tutti quelli che si avvicinavano a noi erano tutti terroristi e avevano l'unico scopo di impossessarsi dell'antenna”**(dib. p.65), è evidente che il superiore ha dato anzitutto l'ordine di sparare raffiche dissuasive contro gli sconosciuti che camminavano vicino alla ferrovia: tale tiro costituiva comunque un disincentivo ad

avvicinarsi maggiormente alla collina o anche solo a soffermarsi per controllare e documentare la situazione della zona; e comunque non era da escludersi che qualche colpo potesse anche colpire il bersaglio, se è vero quanto ha riferito Roguelon sul fatto che i colpi fischiavano sulle loro teste per impattarsi contro il muro di recinzione della Zeus .

Infatti, se è pacifico che la lunghezza del tiro utile ⁴ del kalashnikov varia tra i 7/800 metri (secondo Vinciguerra e Zimbardi) e i 1350 metri (secondo il consulente della difesa Soldati , che cita un testo russo sul punto), è altrettanto condiviso tra gli esperti sentiti in dibattimento il fatto che la gittata⁵ raggiunga i 3 Km (3.150 per il CT della difesa Soldati, il quale ha anche precisato che la “vocazione” di tali armi è il “tiro a raffica” e che si tratta di armi accessibili a truppe anche poco addestrate).

Secondo il teste Zimbardi (dib. p. 18) , sia dal materiale video che dalle foto in atti emerge come gli operatori utilizzassero un tiro con una cadenza a raffica, ovvero **il tiro non veniva fatto in maniera selettiva**, ma era un tiro di saturazione. La distanza era tale che non conveniva puntare direttamente al bersaglio e quindi subentravano i traccianti .

La DIFESA ha affermato che il fatto che per i primi dieci minuti , in cui i giornalisti camminavano lungo la strada, non fosse successo nulla costituisce la prova che i civili non erano affatto un obiettivo da colpire. In realtà, se i soggetti avvistati non ponevano in essere un attacco a fuoco (al quale i soldati avrebbero risposto immediatamente , anche senza attendere l’ordine superiore), quello era il tempo necessario per l’osservazione, la segnalazione al Comandante, il controllo diretto da parte di quest’ultimo della pericolosità della situazione che giustificava l’inizio della sparatoria; e, forse, anche l’uscita dal boschetto del quinto civile - che diceva di essere già stato oggetto di spari in precedenza - aveva ulteriormente preoccupato gli ucraini. E, ancora, non risponde al vero che il “tiro a saturazione” sia la negazione del fatto che l’obiettivo fossero i giornalisti, perché **l’azione degli Ucraini era duplice: attivare l’artiglieria leggera per tener lontano l’obiettivo sospetto e comunque dissuaderlo dall’avvicinarsi e utilizzare , se necessario, l’artiglieria pesante , per colpirlo con precisione ed eliminarlo.**

b) L’uso dei mortai e la provenienza dei colpi dalle postazioni ucraine

E’ stato accertato che dopo i primi spari di artiglieria leggera , sono seguiti numerosi colpi di mortaio in progressione e a distanza ravvicinata e tutti miranti a colpire all’interno del fossato , proprio nel punto in cui si erano rifugiati i giornalisti (come ha

⁴ E cioè la distanza alla quale l’operatore senza binocoli o altro è in grado di ingaggiare un bersaglio con determinata precisione

⁵ E cioè la massima distanza che il proiettile espulso dall’arma può raggiungere con un angolo di 45 gradi dell’arma

detto il CT della difesa Soldati, il **mortaio è una arma antiuomo, concepita per uccidere** (dib. p. 34)).

A differenza di quanto sopra indicato per l'artiglieria leggera, il tiro utile del mortaio può raggiungere , secondo Zimbardi, anche i 4 km, mentre la gittata va dai km 4,5 (CT della difesa Soldati) ai 7 KM (Zimbardi).

Del resto, che i colpi di mortaio arrivassero dalla collina fino al muro della fabbrica è provato non solo dalle dichiarazioni dei testi oculari Roguelon e Koshman, ma anche dalle dichiarazioni del teste Maiocchi , proprietario della Zeus (“sia all'esterno che all'interno dello stabilimento trovammo molti proiettili di mortaio inesplosi che quindi avevano sfondato soltanto i tetti. C'erano all'esterno segni su tutti i muri di schegge di proiettili sia nelle parti alte dell'edificio che nelle parti basse. C'erano moltissimi segni di colpi di arma da fuoco e di mortaio” - dib. p.19). Come si è già ricordato, nel video acquisito agli atti , postato l'8 giugno 2014 dalla collina, si vedono dei soldati che da una postazione del Karachum aprono il fuoco con una mitragliatrice PKM proprio in quella direzione .

Che i mortai (che lo stesso Markiv ammette essere presenti vicino alle loro postazioni e sparare contro i vagoni - p. 4 interr.17.7.17 - e “verso il settore che io avevo” - dib. p.38 -) dalla collina potessero sparare fino a lì è testimoniato anche dal giornalista Carruba , che si era recato cinque volte in quel luogo (“la seconda o la terza volta ero stato quasi raggiunto io stesso da un colpo di... non so se di mortaio o comunque un colpo di artiglieria pesante. Mentre stavo parlando con delle persone, questo colpo ha colpito il treno.... La strada era piena di segni di esplosioni , di colpi esplosi”; Alla domanda della parte civile su cosa lo avesse convinto che fossero colpi di mortaio, risponde che l'aveva sentito arrivare, l'aveva visto esplodere e aveva visto una colonna di fumo; quando era al treno, il treno aveva fatto da protezione.... Avevano lasciato la macchina e avevano camminato verso la barricata del treno - esattamente come il 24 maggio i giornalisti - e il colpo di mortaio era esploso sulla strada , nella direttrice principale , “dall'auto circa un 20/25 metri e da noi in piedi credo almeno 30/40 metri“ (p. 34 – “ il treno ha fatto da protezione e sono stato colpito da un pezzettino di questo treno “). Posto che le “persone” con cui stava parlando erano militanti filorussi (dib. p. 26), è evidente che non fossero i filorussi a sparare. Con riferimento ai fatti del 24 maggio, Carruba ricorda che “dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto subito il giorno stesso o il giorno dopo, parlando con il sindaco o con qualche altro collega”...*emergeva che “ avessero aperto il fuoco da questa collina con svariati colpi di mortaio e che i colleghi fossero morti”*) .

Markiv , quando nelle intercettazioni (ambientale in carcere del 1.7.2015) parla dei colpi di mortaio sparati dalla collina, non si stupisce del fatto che dalla collina si fosse sparato con un mortaio, bensì del fatto che qualcuno dal boschetto potesse aver identificato chi stava sparando sulla collina . E , addirittura, nella conversazione del 1.7.2015 in cui dice che “è stato fottuto un fotoreporter”, precisa che “**lui è finito sotto la sparatoria del mortaio**”, così confermando quanto asserito da Roguelon a proposito

dell'arma utilizzata per colpire nel fossato (circostanza che egli ritiene confermata anche sulla scorta delle schegge estratte dalle sue gambe dopo l'intervento chirurgico in Francia).

Dal canto suo, il consulente della difesa Soldati , anche alla luce della consulenza medico legale del dottor Ballardini, nella sua relazione scritta conferma che Rocchelli non è stato raggiunto e ucciso da colpi d'arma da fuoco portatile a proiettile unico (pistola, fucile, mitragliatrice) , bensì da schegge prodotte da una esplosione, che ha causato la proiezione di proiettili di schegge di dimensioni molto piccole rispetto all'ipotesi della esplosione di un proiettile o granata di artiglieria. (dib. p.22 ss).

La consulenza medica conclude infatti nel senso che le lesioni riscontrate sul cadavere sono "coerenti con l'investimento del corpo, e in particolare dell'emisoma di destra, da parte di numerosissime schegge liberatesi dall'esplosione di un ordigno bellico , in atti rappresentato come una carica di mortaio". Inoltre, nel corpo di Rocchelli, è stato trovato un bulbo (estraneo) di vetro, evidentemente giacente sul terreno e schizzato contro di lui a causa dell'esplosione.

Quanto a Mironov è assodato che è stato colpito da un colpo di mortaio⁶, che lo ha decapitato, e vicino al suo cadavere è stata rinvenuta *una mina inesplosa da mortaio* di cui era rimasta la parte di coda . Tali rilevazioni sono state tratte dal filmato girato presso l'obitorio di Sloviansk - che la Corte d'Assise ha acquisito agli atti e dei cui dialoghi è stata ordinata la trascrizione nel giudizio di primo grado – che riproduce un' intervista in russo dei due filorussi che hanno recuperato i cadaveri nel fossato, preceduta dalla ripresa dei corpi all'obitorio e dei loro documenti. Il codolo del mortaio rinvenuto accanto al cadavere pure viene mostrato nel video.

La DIFESA del responsabile civile (p.60), nel paragrafo riguardante la collaborazione alle indagini prestata dallo Stato Ucraino, cita quale esempio il contributo fornito fin dalla fase di recupero della salma di Andrea Rocchelli, in un momento in cui la città di Sloviansk e il suo obitorio erano in mano ai separatisti filorussi. Peraltro è pacifico che il recupero dei cadaveri dal luogo della sparatoria sia avvenuto per opera dei filorussi , e non degli ucraini, come emerge anche dalle dichiarazioni in data 7.11.2014 - trasmesse per rogatoria - dell'infermiera presso l'Ospedale di Sloviansk , Livraniva Ljubov Zagreba, che ha riferito che il trasporto dei due corpi avvenne per opera di due uomini con una tuta, riportante il simbolo della Repubblica popolare di Doneck . E il giornalista Carruba (v. dib. p 29) ha confermato che quando si era recato all'Ospedale , subito dopo la morte di Rocchelli , le forze filorusse all'interno della città di Sloviansk "presidiavano un po' tutto... si mostravano come persone che volevano aiutarci, non hanno mai messo questa cosa in dubbio e continuavano a dire " se noi non abbiamo la certezza che le forze ucraine non aprono il fuoco contro di noi, noi non possiamo mettere a rischio altre vite per andare a cercarli". Successivamente li

⁶ L'infermiera Velychko, la cui deposizione del 5.11.2014 è stata trasmessa per rogatoria, ha asserito che era stato il notiziario a informare che Mironov e Rocchelli erano stati uccisi da colpi di mortaio.

avevano in effetti recuperati.

Detto filmato è stato proiettato in aula durante l'esame dell'ambasciatore Romano, che ha riconosciuto in sovraimpressione la scritta RT, Rush Today della emittente russa, a suo dire visibile e seguita in tutta l'Ucraina, che si occupa di politica internazionale, come la CNN o Al Jazeera. Il teste ha confermato che le due persone raffigurate stavano raccontando la situazione da loro trovata sul luogo del recupero dei corpi e che tutta la pratica relativa a tale attività era stata seguita dal Capo della Cancelleria consolare (vedi nota in data 30.5.2014 del dottor Matteo Cristofaro , capo della Cancelleria, nella quale si fa riferimento , tra l'altro, al fatto che Rocchelli sarebbe stato oggetto di colpi di mortaio).

La DIFESA, facendo proprie le considerazioni del suo consulente tecnico Soldati, stigmatizza il racconto di Roguelon laddove fa riferimento ad un colpo di mortaio caduto ad una distanza di 1,5/2 metri da lui, rilevando che se così fosse stato egli avrebbe riportato ben più gravi conseguenze. Ma così non avviene sempre, tanto è vero che Mironov, che si trovava a poca distanza dagli altri, è stato decapitato, mentre il tassista e il civile sono rimasti illesi.

Questa Corte concorda con la Corte di primo grado nel ritenere che , se i filorussi avessero voluto uccider i fotoreporter , lo avrebbero fatto coi fucili e non sparando mortai da distanza ravvicinata, con il rischio di "spararsi addosso" (secondo lo stesso consulente della difesa Soldati, la c.d distanza di protezione è di 250/300 metri .

Le DIFESE contestano tali considerazioni, ma in realtà, come ha affermato anche il loro consulente, non c'era alcuna ragione di sparare colpi di mortaio da lì al fossato. Infatti, non si può non tener conto delle dichiarazioni del teste Maiocchi , secondo cui le postazioni dei filorussi si trovavano sul lato est della fabbrica e "al di qua" della ferrovia. Dal canto suo, il giornalista Carruba (p. 34) , che si era recato cinque volte in quel luogo nei pressi dei vagoni, ha riferito che i filorussi "stavano tutti non dal lato della collina, ma dalla parte opposta". Quanto alla affermazione che i filorussi avrebbero usato i tetti di alcuni magazzini per posizionare armi tipo mortai, Maiocchi aggiunge spontaneamente e sinceramente che "non li ho visti e non mi è stata data l'informazione" in questo senso e che si trattava di una sua personale idea non suffragata da alcun riscontro. Pertanto non ne si può tenere conto. E, comunque, si sarebbe trattato anche in questo caso di postazioni "al di qua" della ferrovia, dalla parte opposta del Karachun.

Altre postazioni filorusse *nelle immediate vicinanze* del Karachun e dell'antenna non emergono dalle risultanze processuali (né emergevano dalle testimonianze ritenute inutilizzabili dei militari).

Se è da escludere che i colpi di mortaio provenissero dalla fabbrica o da zona limitrofa, altrettanto inverosimile è che i tiri che colpivano il fossato e il muro di recinzione provenissero da altre postazioni dei filorussi site a Sloviansk o Andreevka, perché non vi era motivo per un pesante e mirato attacco da parte degli armamenti filorussi su quei cinque civili vicini alla barricata del treno , anziché piuttosto sulle

postazioni ucraine del Karachun. Tale ipotesi è ritenuta inverosimile anche dalla DIFESA dell'imputato (p.25) . Del resto quest'ultimo (dib. p. 77) ha dichiarato che “intorno alla città di Sloviansk, oltre alla nostra postazione, c'erano diversi posti e postazioni e avamposti sia dell'Esercito che delle Forze Armate ucraine” e quindi non risponde al vero che le postazioni filorusse fossero ovunque intorno alla città e alla collina . I filorussi controllavano prevalentemente l'interno della città.

c) Il video “ Ukraine taxi driver recounts death of italian reporter”, riguardante il Taxi usato da Koshman e i colpi di artiglieria pesante sulla carrozzeria .

Anche il **taxi** che ha portato i giornalisti alla Zeus è stato oggetto di colpi di mortaio. E ciò lo si apprende non solo dalle ripetute dichiarazioni di Roguelon e dell'autista Koshmann (“...Voglio precisare che i colpi erano molto forti, in quel momento si facevano raffiche di mitragliatrice e i colpi di mortaio...la mia macchina era tutta colpita dalle armi, mancavano i vetri ed era colpita dalle schegge”), ma anche dalle foto tratte dal filmato acquisito dalla Corte d'Assise di Pavia e proiettato in aula durante l'esame dei consulenti tecnici , che ne hanno commentato da un punto di vista balistico le emergenze.

La DIFESA ha contestato l'utilizzabilità dei fotogrammi e soprattutto la corrispondenza dell'autovettura ripresa nel filmato con il taxi utilizzato a Sloviansk da Koshman per trasportare i giornalisti . Ma i fotogrammi tratti dal filmato sono stati riconosciuti e lecitamente veicolati attraverso la testimonianza di Roguelon , proiettati durante il dibattimento di primo grado e commentati da vari testimoni, nonché inseriti nella stessa relazione del consulente tecnico della difesa . Essi sono certamente utilizzabili: del resto , secondo la Cassazione, anche in assenza del riconoscimento del teste oculare, sarebbero comunque acquisibili e utilizzabili , salva la valutazione della loro attendibilità . La Cassazione (sent. n. 42130 del 13.7.2012 , Rv, 253800) con riferimento alla cd “prova per immagini”, ha stabilito che l'inutilizzabilità dei documenti anonimi sancita dall'art. 240 cpp, si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni e non trova applicazione in relazione ai documenti fotografici , tanto più quando sono stati oggetto di esame in contraddittorio.

Il video è stato pubblicato sul sito del media russo RT Ruply , dove lo stesso teste Roguelon lo ha rinvenuto e di cui ha parlato nell'esame del 9.2.2015: altro non ha fatto Roguelon che individuare , guardando il video , “ persone o cose o quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale “, in analogia con quanto previsto per l'individuazione, mezzo di prova tipico disciplinato dall'art. 361 cpp. . Roguelon ha riconosciuto con certezza la macchina e la persona del taxista, per i vestiti , per la ferita alla mano e per il bendaggio (gli stessi che Koshman aveva in Ospedale quando si erano incontrati subito dopo i fatti , circostanza che, come già si è scritto, è confermata

anche da quest'ultimo; probabilmente Roguelon ha riconosciuto anche la voce del taxista che parla nell'intervista; trattasi quindi di elementi molto precisi che valgono a identificare l'intervistato anche se dello stesso non si vede il viso. Inoltre, a riprova che si tratti proprio di quel taxi, basti notare che all'interno dello stesso, al posto di guida, vi è il cellulare rosso, che nel video "Ultimi momenti" girato da Roguelon nel fossato appare proprio in mano all'autista Koshman; che c'è anche la targa del taxi "BUBAT" (che si pronuncia in ucraino "Vivat", come compare dalla *trascrizione fonetica* ad opera dell'interprete di quanto dichiarato dal tassista); Roguelon ha poi affermato che la targa era apposta a calamita sul tetto del Taxi, ben visibile, quando erano partiti da Sloviansk.

La DIFESA si stupisce del fatto che la targa, durante la videoripresa, fosse invece all'interno dell'auto. Può essere che il tassista, una volta giunto a Sloviansk, vedendo l'insegna a calamita non più aderente al tetto tutto bucato dagli spari, l'abbia tolta e buttata dentro l'auto. Altre ipotesi si potrebbero fare, ma resterebbero senza conferma, perché l'autista non è stato chiamato a testimoniare in dibattimento (nonostante il console ucraino, parlando con Markiv in carcere il 17.7.2017, abbia affermato che "l'autista di questo taxi che trasportava i giornalisti è pronto a testimoniare ancora"),

L'autovettura presenta evidenti colpi sul tetto e sulle fiancate.

Per Vinciguerra (dib. p. 8), i vistosi fori sul tetto, stanti le dimensioni, sono cagionati da schegge di mortaio o di artiglieria, "da dentro verso fuori"; dato che anche i finestrini sono frantumati, "l'esplosione ha rotto prima i vetri e poi dai vetri è entrata all'interno della macchina e quindi è uscita dal tetto". Questa è la spiegazione del perché (questione posta dalla DIFESA del responsabile civile (p. 27)) il tetto del veicolo rechi fori in uscita, mentre i fori in entrata sono sulla fiancata del veicolo. Non è stato evidenziato dai consulenti, né altrimenti risulta, che i colpi sulla fiancata fossero ortogonali rispetto alla stessa (come sostiene invece la DIFESA) ed è quindi ben possibile che la direzione di entrata, obliqua verso il basso, abbia poi determinato all'interno un rimbalzo e la fuoriuscita dal tetto di almeno parte delle schegge. Secondo Vinciguerra, il taxi potrebbe essere stato colpito da schegge o anche da pietre, saltate con l'esplosione. Si tratta di fori troppo grossi per essere causati da armi portatili; si tratta di armi di reparto, più pesanti, schegge di mortaio o di artiglieria; ma vi sono anche fori più piccoli, compatibili con colpi di mitragliatrici, comunque pesanti, date le dimensioni dei fori.

Secondo Zimbardi (dib. p.18), tutte le tracce che si vedono sul taxi sono compatibili sia con mitragliatrici PKM, sia con Kalasnikov e anche con schegge di granata, anche da mortaio, che genera schegge e solleva tutto il materiale presente: il taxi è crivellato da una cadenza a raffica. Anche tiri di gittata possono bucare le lamiere del taxi; inoltre, la circostanza che si riscontrino fori su entrambe le fiancate può essere spiegata con il fatto che l'auto, nel fuggire, ha percorso un piccolo tratto di strada lungo la recinzione della Zeus, per poi fare una inversione ad U per tornare indietro, così

offrendo l'altro fianco alle raffiche provenienti dalla collina.

Secondo il consulente della difesa Soldati, la vettura presenta fori molto irregolari e quindi attribuibili a schegge che si sminuzzano in modo irregolare; presenta inoltre fori rotondi, attribuibili a proiettili di mitragliatrice o simili. Anche il consulente della difesa afferma che alcuni squarci molto grandi sono da riferirsi a una scheggia molto grossa o a un proiettile secondario, penetrato all'interno della vettura, che ha colpito qualche cosa dentro l'auto e è stato "sparato via" (manca ad esempio tutto il blocco della maniglia e quello dello sportello).

Sempre secondo il consulente della difesa, il mortaio è una **tipica arma cosiddetta antiuomo, quindi proprio concepita per uccidere** (dib. p. 34). Il suo sibilo può essere udito nel raggio di un paio di chilometri. Se è provato che il pomeriggio del 24 maggio 2014 dalla collina sono partiti colpi di mortaio ravvicinati e precisi, diretti su tutto il percorso che va dai vagoni del treno al taxi parcheggiato, miranti all'interno del fossato ove erano nascosti i fotoreporter, allora è **vero anche quanto ha detto Roguelon a proposito del fatto che erano un bersaglio e che c'era, in chi sparava contro di loro, l'intenzione di eliminarli.**

Le dichiarazioni di Roguelon, riguardanti la natura e la provenienza dei colpi, e del tassista sono, a parere della Corte, del tutto compatibili con i risultati delle consulenze balistiche.

3.6 - I GIORNALISTI, TESTIMONI DEL RELATO DELLE DICHIARAZIONI DI MARKIV

Sul Corriere della Sera on line, il 25 maggio 2014 è comparso un articolo a firma della giornalista Ilaria Morani, dal titolo "*Ucraina, il racconto del capitano: Ecco come è morto Rocchelli*", nel quale si riferiscono virgolettate alcune frasi dette da Markiv per telefono al giornalista Fauci, poche ore dopo il fatto, mentre si trovava sulla collina del Karachun:

.....

*"Qui non si scherza, non bisogna avvicinarsi, questo luogo è per noi strategico".
"Normalmente noi non spariamo in direzione della città e sui civili, ma appena vediamo un movimento carichiamo l'artiglieria pesante. Così è successo con l'auto dei due giornalisti e dell'interprete. Noi qui spariamo nell'arco di un chilometro e mezzo. Qui non c'è un fronte preciso, non è una guerra come in Libia. Ci sono azioni sparse per tutta la città, attendiamo solo il via libera per l'attacco finale".....*

I giornalisti sentiti nel corso di questo processo hanno confermato:

- che Markiv aveva detto che quella era una zona pericolosa (tutta la zona era pericolosa , ma quella di più) proprio perché loro come militari sparavano a ogni cosa che si muoveva nel raggio di 1 o 2 km (e quindi indipendentemente dal fatto che le persone fossero riconosciute come terroristi o come civili);
- che Markiv - e non solo in quella occasione, ma anche in precedenza, rivolgendosi al giornalista Fauci di cui era una “fonte informativa”- aveva detto che dalla collina si sparava nel raggio di 2KM (*Fauci, pag. 7 e 16; Morani p. 62; Volpi lo conferma, per aver saputo direttamente da Fauci, anche in precedenti occasioni, la frase riferita da Markiv, soggetto che lei stessa conosceva – p. 16 e 17*) e che dovevano “lasciar perdere” (Morani - p.62, p.67);
- che l’articolo della Morani corrisponde “ più o meno “ al contenuto della telefonata intercorsa tra Fauci e Markiv (*Fauci, p. 41, lo afferma dopo aver riletto il contenuto dell’articolo proiettato in aula*), mentre era in viva voce la Morani (*la quale asserisce di aver effettuato in tempo reale una trascrizione integrale, anche se non letterale della telefonata - Morani p.61*) e con la Volpi presente ma che non ascoltava;
- che Markiv in quella occasione aveva detto di trovarsi sulla collina, di non avere notizie specifiche della persona colpita, ma sapeva che c’erano stati scontri con caduti (*Fauci p. 41; Morani p. 62*); aveva anche detto che lui e i commilitoni avevano sparato contro ogni cosa che si muoveva nel raggio di 1-2 chilometri (*Fauci p. 52, che lo riferisce a Volpi ; quest’ultima conferma la circostanza - p. 17; Morani p.62, la quale ha affermato anche che Markiv aveva detto che questo era avvenuto con riguardo all’auto dei giornalisti*).
- che Markiv parlando di sé diceva “i miei uomini” (*Morani p.63*); nel corso dell ‘ intercettazione presso la casa circondariale di Pavia il 17.7.27, dice anche “quella è la squadra e loro sono sotto la mia responsabilità”.
- che non era la prima volta che dalla collina si sparasse a chi si trovava nei pressi dei vagoni del treno posti come barricata (*Carruba p. 25: la seconda o terza volta in cui vi era andato , mentre stava parlando con dei militanti filorusi, un colpo di mortaio o di artiglieria pesante era esploso a poca distanza da lui; la strada era piena di segni di esplosione , di colpi esplosi*) ; in maggio dei colleghi erano stati sul posto e avevano ricevuto spari tutti intorno

alle auto , dalle quali non erano usciti (*Volpi p. 11*);

- che i filorussi stavano tutti non dal lato della collina, ma dalla parte opposta (*Carruba. p.34*); si sparava dalla collina contro tutto ciò che si muoveva; i filorussi richiesti di recuperare i corpi non potevano andare a recuperarli finchè gli ucraini non davano la certezza che non avrebbero sparato contro di loro (*così riferisce Carruba , p. 29*).

Nel rinviare alla più ampia esposizione delle dichiarazioni acquisite al dibattimento, riportata nella sentenza appellata al paragrafo 3g, la Corte vuole qui evidenziare che **non vi è motivo per non ritenere del tutto attendibili questi testimoni, che hanno cercato di ricostruire quanto ascoltato o visto a Sloviensk , ciascuno dal proprio punto di “osservazione” , convergendo su alcune precise circostanze , che non possono non ritenersi provate.**

Diversamente opinando, dovremmo ritenere che i cinque professionisti, alcuni dei quali avevano conosciuto Markiv (Volpi, Iaccarino e Fauci, che era maggiormente legato a lui perché lo utilizzava come informatore) si fossero accordati per raccontare sia al PM nel corso delle indagini , che alla Corte d’Assise di Pavia, nel pieno contraddittorio delle parti, una versione assolutamente fantasiosa e nell’attribuire a Markiv frasi che non aveva mai profferito. Questa pare una prospettiva assolutamente non verosimile e non condivisibile.

Le dichiarazioni dei giornalisti , quindi, costituiscono un efficace riscontro alla tesi accusatoria, secondo cui corrispondeva proprio alla strategia dei militari appostati a difesa della Antenna televisiva di difendere strenuamente quella postazione , facendo sì che nella zona circostante nel raggio di uno o due chilometri nessuno potesse avvicinarsi e quindi sparando contro “tutto quello che si muoveva “ in quel raggio, anche se non si trattava di aggressioni armate.

Secondo la DIFESA, la Corte d’Assise ha omesso di interpretare criticamente le deposizioni in esame, estrapolandole dal loro contesto , origine e sviluppo. In realtà, l’esposizione delle testimonianze riportata in sentenza è ciò che emerge dall’esame integrale delle deposizioni dibattimentali dei giornalisti, che confermano il contenuto sostanziale dell’articolo della Morani e non si comprende sulla base di quali elementi di prova l’atto di appello Markiv possa affermare (p.52) che Fauci e Morani “ci fanno comprendere , ognuno a modo suo, come la stessa (la telefonata) si sia risolta in una brevissima conversazione dal contenuto certamente diverso da quello riportato nel

trafiletto pubblicato via web”.

Sempre per rispondere ai motivi di appello della DIFESA, la circostanza che i due giornalisti (Fauci e Morani) avessero ben presente l'importanza di quanto avevano appreso da Markiv sta nel fatto che subito dopo è stato redatto un articolo dalla Morani avente ad oggetto proprio quella telefonata e concernente i punti salienti concernenti l'attribuibilità all'armata ucraina del fuoco che aveva cagionato la morte di Rocchelli e degli altri.

Il fatto che Fauci abbia avuto dei dubbi su alcuni particolari (ad esempio se la conversazione riportata da Morani nell'articolo fosse avvenuta il giorno stesso o il giorno successivo ai fatti e se fosse avvenuta in un bar o nell'appartamento) non toglie attendibilità al contenuto della sua deposizione, posto che egli aveva avuto con Markiv svariate telefonate, sia il giorno stesso dell'uccisione che nei giorni successivi e in differenti luoghi, tra i quali un bar e in casa sua e di Ilaria; lo stesso dicasi con riguardo al particolare della lingua utilizzata, che la Morani dice essere stata “nella maggior parte quella italiana” e per Fauci era proprio quella italiana.

La DIFESA lamenta inoltre che la Morani, prima di scrivere l'articolo, non abbia controllato che Markiv non fosse un millantatore, che avesse un ruolo di comando, che militasse nell'esercito, che avesse a disposizione l'artiglieria pesante.

Ma Markiv non era uno sconosciuto per i giornalisti: era in contatto con Fauci fin dai tempi della protesta Maidan di Kiev; il giornalista era a conoscenza che si era arruolato nella Guardia Nazionale (e lo aveva comunicato alla Morani p. 59 dib. test. Morani); Markiv era conosciuto personalmente da Volpi, che aveva parlato con lui, mentre era in divisa militare ad un check point (p. 8); Markiv era direttamente conosciuto da Iaccarino, che lo aveva anche intervistato⁶ e dall'intervista aveva tratto un articolo pubblicato su La Stampa (p.71); la giornalista lo aveva chiamato per telefono anche il giorno dell'attacco, in quanto era tra i suoi contatti; Morani, dal canto suo, era al corrente che Fauci avesse in Markiv una fonte informativa sulla situazione bellica e sulla pericolosità delle varie zone da loro frequentate (p.59). Nessuno dei giornalisti ha mai avuto la prova, o anche solo il dubbio, che fosse un millantatore.

Quanto ai rapporti con l'Esercito, è emerso dagli atti che la Guardia Nazionale era una formazione militare che faceva parte della struttura del Ministero degli Interni Ucraino e si affiancava all'Esercito: in particolare, si affiancava nella postazione del

⁶ Che il contenuto di tale intervista fosse focalizzato solo sull'avvertimento di non avvicinarsi a quella zona nessun riflesso può avere circa il fatto che la successiva telefonata con Fauci e Morani avesse un contenuto maggiormente puntale con riferimento ai drammatici avvenimenti di quello stesso giorno.

Karachun, con il comune obiettivo di difendere quella postazione dagli attacchi dei filorussi . Markiv ha riferito in proposito che “noi (Guardia nazionale) rispondevamo agli ordini dell’Esercito, però gli ordini a noi li riferivano i nostri comandanti diretti “. Del resto Fauci ha affermato che “sapevo che si era arruolato e sapevo che era nella Guardia Nazionale. Una cosa di questo tipo: però sapevo che si era arruolato nell’esercito dopo Piazza Maidan” (p. 43) e probabilmente aveva riferito a Morani tale circostanza.

Quanto all’artiglieria utilizzata , i giornalisti – che ogni giorno si scambiavano le notizie su quanto accadeva o avevano fatto - sapevano che dal Karachun si sparava con l’artiglieria pesante, per essere stato Carruba testimone diretto di ciò (p.25) .

Quanto infine al ruolo di comando di Markiv, la stessa Morani in dibattito ha affermato che “parla di ‘miei uomini’ (nel corso delle intercettazioni, come si è già scritto, Markiv parla della “mia squadra”) nel senso di un gruppo di persone; che fosse Capitano o no , sinceramente non ne ho la certezza”, e comunque, come ha correttamente rilevato la sentenza appellata, la parola ‘capitano’ compare solo nel titolo che, notoriamente, non viene deciso dal giornalista.

La DIFESA ha inoltre tacciato la Morani di ‘pressapochismo’ , cosa che non pare invece a questa Corte, soprattutto alla luce del fatto che si trattava di un trafiletto di cronaca *on line*, il cui messaggio era proprio in sintonia con quanto Markiv aveva detto: e cioè che si trovava sulla collina ove c’era la “Torre” dell’Antenna televisiva, “la zona più calda... quartier generale delle forze di Kiev”; che “proprio lì, tra le barricate russe e la collina” , la zona era particolarmente pericolosa e che non bisognava avvicinarsi ad essa , perché si sparava ad ogni cosa che si muoveva nell’arco di un chilometro e mezzo, anche con l’artiglieria pesante , a differenza di quanto normalmente avveniva con riguardo ai civili; che questo era successo all’auto dei due giornalisti e dell’interprete quel giorno . L’articolo premetteva a tale messaggio una descrizione della situazione in cui si trovava la città di Sloviansk e diceva che giornalisti e fotografi, che si erano avventurati nelle precedenti settimane , erano stati “assaliti da tre colpi di mortaio ” (circostanza, quest’ultima, evidentemente appresa da Carruba).

In questo messaggio – a di là delle singole parole utilizzate - sta il fulcro di quanto è avvenuto e che Markiv ha riferito essere effettivamente avvenuto . Ed è un messaggio che trova conferma nelle dichiarazioni del teste oculare William Roguelon, oltre che nelle concordi dichiarazioni dei giornalisti sentiti come testimoni (anche di Fauci che , dopo la contestazione dibattimentale in aiuto alla memoria di quanto dichiarato in precedenza al PM – perché appunto a questo fine il codice prevede all’art. 500 cpp le contestazioni dibattimentali di quanto riferito all’Autorità giudiziaria in un tempo più vicino ai fatti - ha confermato che “lui mi disse che in quella giornata era

attestato sulla collina e che da quella posizione lui e i commilitoni avevano sparato contro ogni cosa che si muoveva. Aggiungeva che era a conoscenza del fatto che vi fossero state delle vittime e mi consigliava vivamente di non recarmi in loco”).

Come già si è detto, il fatto che per i primi dieci minuti i giornalisti non siano stati attinti da proiettili si spiega con il tempo necessario per il loro avvistamento dalla collina, a seguito di osservazione della Guardia Nazionale, di successiva segnalazione ai superiori, di un loro eventuale controllo diretto della situazione da parte di questi ultimi, seguito dall'ordine alla Guardia Nazionale di sparare con i Kalashnikov e dalla comunicazione all'esercito delle coordinate per poter sparare con l'artiglieria pesante. Diverso sarebbe stato se le persone avvistate avessero “attaccato”, perché in questo caso i militari in servizio erano autorizzati a sparare senza attendere l'ordine dei superiori.

La DIFESA stigmatizza , perché sintomatico di imprecisione, l'uso da parte di Morani del termine Torre per indicare l'Antenna. Ma “Torre” è termine usato più volte anche da Markiv, quando descrive la postazione sulla collina e la Torre “già caduta” ed è usato anche da Fauci (p. 42): evidentemente è così che chiamavano la postazione sulla collina del Karachun.

La DIFESA del responsabile civile assume ancora che se veramente i giornalisti avessero ricevuto una dichiarazione confessoria stragiudiziale da parte di Markiv, avrebbero dovuto mutare atteggiamento nei suoi confronti, denunciare immediatamente il fatto alle Autorità italiane e lo stesso articolo avrebbe dovuto ricevere un approfondimento giornalistico.

Si tratta di considerazioni del tutto opinabili e che non incidono sulla credibilità dei testi.

Il fatto che Fauci abbia – lui solo - mantenuto rapporti con Markiv per ragioni attinenti al suo lavoro giornalistico *in loco* o per il suo pregresso rapporto di amicizia con l'imputato è circostanza che spiega l'iniziale reticenza in alcune risposte , nonché il suo imbarazzo a rispondere nel pieno contraddittorio, alla presenza sia della famiglia Rocchelli , che dell'imputato. Ma certamente non inficia la valutazione di attendibilità complessiva di quanto dichiarato, a seguito delle contestazioni ex art. 500 cpp..

Quanto all'asserita (dalla DIFESA) omessa denuncia alle Autorità italiane di ciò che era avvenuto, i giornalisti non avevano alcun obbligo giuridico di spargerla , tanto più se consideravano Markiv una loro fonte informativa. Quanto poi agli approfondimenti, è emerso che i giornalisti , recandosi all'Ospedale e sentendo colleghi e persone del posto, hanno cercato di comprendere di più su quanto era successo e si sono dati da fare per recuperare e mettere al sicuro il computer e gli effetti personali di Rocchelli, che poi hanno consegnato alla famiglia e alle autorità italiane.

Le altre considerazioni contenute in proposito nell'atto di appello (ad esempio, *che sarebbe stato lecito aspettarsi dai giornalisti una "esclamazione di disprezzo"*) sono solo ipotesi di parte.

Le critiche mosse dalla difesa del responsabile civile appaiono quindi infondate.

3.7 LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO E DEL RESPONSABILE CIVILE

La ricostruzione dei fatti , così come emerge dalle prove processualmente utilizzabili e dalle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, porta questa Corte a concordare con le conclusioni della Corte d'Assise di Pavia, in merito alla tipologia e alla provenienza dei colpi che hanno ucciso Rocchelli e ferito Roguelon: e, cioè, dei colpi di mortaio o artiglieria pesante sparati dalla collina del Karachun ad opera dei militari dell'Armata Ucraina, in direzione del fossato ove erano nascosti i fotoreporter , il tassista e il civile.

I giornalisti si erano recati in quella zona per documentare con le loro fotografie lo stato dei luoghi ed erano poi diretti al vicino villaggio di Kramatorsk, dove era da poco avvenuto un bombardamento , che si diceva avesse coinvolto anche civili⁸.

Essi erano quindi lì per svolgere la loro attività di fotoreporter.

La volontà di difendere l'Antenna televisiva da qualunque attacco , da qualunque possibile accesso e a qualunque costo sta alla base dell'ordine di sparare in presenza di persone che si avvicinavano nel raggio di 1,5/2 chilometri: il 24 maggio 2014, Rocchelli, Roguelon e Mironov - cui si erano aggiunti il civile e poi il tassista - che **non** stavano portando alcun attacco alla postazione del Karachun e all'antenna , che **non** erano armati, che camminavano distanziati , allo scoperto, lungo la strada antistante la fabbrica Zeus, che si fermavano a scattare fotografie, che erano arrivati con una auto civile avente sul tetto l' insegna di una compagnia locale di taxi sono stati considerati delle "minacce" dai militari "osservatori" posizionati lungo il perimetro di cinturazione del Karachun: costoro hanno allertato i comandanti , i quali hanno dato l'ordine di sparare , comunicando altresì all'esercito le coordinate per l'uso dei mortai contro di loro.

La DIFESA di Markiv ha sostenuto che l'ipotesi di un esercito che spara su ogni

⁸ Si legge nel volume in atti "Evidence", prodotto dalla parte civile, che **Andrea Rocchelli** da tempo svolgeva il suo lavoro di fotogiornalista in zone di guerra o di crisi, per conto di testate italiane e internazionali, per documentare possibili violazioni dei diritti umani e le sofferenze della popolazione, stretta nella morsa delle situazioni di conflitto o di crisi. In Ucraina lavorava assieme ad **Andrej Mironov**, giornalista russo e attivista per i diritti umani, che svolgeva anche il ruolo di interprete.

cosa che si muove si presenta come illogica ; in realtà, è proprio l'esigenza di difendere a tutti i costi quell'avamposto - che garantiva le comunicazioni televisive ucraine in un territorio occupato dai filorussi - a spiegare il perché di una linea di azione al di fuori dalle "regole di ingaggio" e in violazione di quanto stabilito dalla Quarta Convenzione di Ginevra del 12.8.1949 per la protezione delle vittime di guerra e del suo Protocollo aggiuntivo dell'8.6.1977.

Si è già ricordato quanto detto da Markiv : il compito suo e dei suoi commilitoni era quello di impedire l'intrusione del nemico ; "che dai vagoni c'era una postazione, un avamposto, uno dei principali **avamposto dei terroristi** noi lo sapevamo, perché era l'unico accesso nella nostra collina verso la città" (dib. p. 66); tutti quelli che tentavano di avvicinarsi alla "Torre" erano dei terroristi che avevano l'unico scopo di impossessarsi dell'antenna (dib. p. 65). Tutto ciò, evidentemente , induceva i comandanti a decidere di aprire il fuoco nei confronti di chiunque si avvicinasse a quell'avamposto, anche se non palesava intenzioni aggressive e non costituiva alcun pericolo concreto.

L'attacco a Mironov, Roguelon e Rocchelli, come ha affermato la sentenza appellata, ha avuto luogo senza alcuna provocazione ed offensiva, né da parte loro, né da parte dei filorussi. E' vero che la zona era sulla linea di tiro tra uno schieramento e l'altro, ma i giornalisti di guerra raggiungono proprio le linee del fronte per constatare e poi raccontare e informare l'opinione pubblica su ciò che avviene durante i conflitti bellici .

Si è trattato quindi di un ordine illegittimamente dato dai comandanti, perché in violazione delle norme che mirano alla protezione dei civili, ed eseguito dai militari della Guardia Nazionale e dell'Esercito appostati sulla collina.

La DIFESA ha ripetutamente puntato l'accento sulla circostanza che dalla postazione di Markiv non vi fosse la visibilità sufficiente per vedere chi percorreva la strada diretta ai vagoni del treno e individuare esattamente se si trattasse di civili , di giornalisti o altro.

Facendo rinvio a quanto si dirà in seguito con riguardo alla posizione dell'imputato, può qui certamente affermarsi che, se il compito dei militari dell'Esercito e della Guardia nazionale posizionati sul Karachun era quello sopra indicato, dovevano per forza esserci delle postazioni della Guardia Nazionale e/o dell'Esercito, presidiate dagli osservatori e/o dai loro superiori, da cui era possibile vedere chi si stava avvicinando a piedi o con veicoli civili o militari, per distinguerne l'abbigliamento e le mosse, per comprenderne le intenzioni e la capacità offensiva . E ciò, ovviamente, anche a mezzo di binocoli e dispositivi adeguati, diurni e notturni. Se non fosse stato così, la collina sarebbe stata espugnata immediatamente dai filorussi e non dopo parecchi mesi.

Le argomentazioni sopra esposte trovano un preciso riscontro nell'episodio

raccontato da Carruba, di poco precedente rispetto a quello oggetto del presente processo, in cui il giornalista e i filorussi, con cui stava parlando nei pressi dei vagoni ferroviari, erano stati avvistati dal Karachun e attaccati con l'artiglieria pesante.

Tutta l'attenzione di chi era in servizio sulla collina era dunque puntata, a occhio nudo e con binocoli, a quell' "avamposto dei terroristi". L'imputato (Markiv dib. p. 91) ha sostenuto che dalla sua postazione non gli era mai capitato di vedere persone che si aggirassero sui binari e che per vederle doveva "uscire fuori dalla postazione", ma ha ammesso che "dall'altra postazione si poteva vedere".

In ogni caso, dai video VID 20140608 _ 114437 e 115341 (Rep. 07, tratti dal Tablet Pocket Book sequestrato a Markiv il 30.6.2017) emerge in modo chiaro la visibilità dal Karachun dei vagoni e della zona antistante la Zeus.

La DIFESA ucraina sostiene che la circostanza che i giornalisti avessero al collo i loro apparecchi fotografici poteva essere equivocata e cita in proposito (p. 50) le dichiarazioni del fotografo Yaghobzadch, sentito dalla Gendarmerie francese, secondo cui questo "alle volte può creare confusione": sia l'affermazione della difesa che quella del fotoreporter appaiono manifestazioni di una opinione personale, priva di supporti obiettivi o di precedenti dimostrativi dell'affermazione stessa, tanto più che la macchina da presa, in quella specifica occasione, era stata usata proprio per fare molte fotografie, e non per scopi aggressivi, e che tale comportamento era stato oggetto di osservazione dalla collina. Il teste si limita ad esprimere una sua supposizione ed è singolare che la DIFESA - che si duole del fatto che si utilizzino talune dichiarazioni di Roguelon perché semplice espressione di un parere del teste - in questo caso porti a sostegno della propria tesi una mera ipotesi priva di supporti, espressa da un soggetto che non era presente ai fatti.

Poco significativa è inoltre la circostanza, dedotta dalla DIFESA sulla base di una foto scattata all'interno del fossato, che Mironov avesse un sacchetto di plastica: si trattava di un sacchetto di plastica bianco, da supermercato, con una grande scritta, difficilmente equivocabile come arma o contenitore di armi. Né il fatto che Mironov indossasse pantaloni di stoffa beige "mimetica" era indicativo dell'appartenenza ai separatisti, i quali, secondo Carruba (p.33), erano "assolutamente" riconoscibili come filorussi per la divisa utilizzata.

Quanto alle comunicazioni intercorse tra i militari, per dare e prendere ordini in caso di avvistamento di persone, apprendiamo sempre dall'imputato (dib. p.52 e 65) che sia Matwinsky che Vindiuk, cioè coloro che avevano ruolo di comando, erano in possesso di radiolina. Anche Markiv la possedeva, a suo dire per ricevere l'ordine e per avvertire via radio che l'ordine era stato eseguito. A detta dell'imputato, c'erano due

radio per la Guardia Nazionale : una per “i nostri scopi , per comunicare con i nostri colleghi” e “l’altra radio serviva anche per captare e intercettare le comunicazioni dei terroristi” (dib. p. 82).

Dalle conversazioni intercettate in carcere emerge con chiarezza l’ intento dell’imputato di allontanare da sé ogni responsabilità in ordine all’accaduto. Ma emerge anche che Markiv lascia intendere che comunque erano i suoi comandanti a dover rispondere degli ordini di sparare impartiti e che erano stati i giornalisti ad essere imprudenti.

In questa luce devono essere lette le significative frasi di Markiv, emergenti dalle intercettazioni e richiamate nella sentenza appellata e negli atti di appello:

- intercettazione ambientale presso il carcere di Pavia del 4.7.2017 (p.14/60) : “qualche Comandante ha preso la decisione, ha visto del movimento in quella zona e ha dato il comando. E che c’era una persona, e dicono tipo: Ah, perché non si può sparare sulle macchine dei cittadini, se voi non capite quale è la situazione, come si sviluppa il processo stesso della guerra nel nostro paese....”
- intercettazione ambientale del 17.7.2017 (p. 52/60) : “ loro insistono sul fatto che noi eravamo lì e ognuno faceva quello che voleva. Io dico: stop, noi avevamo un responsabile , in più noi comunicavamo tutta la situazione che c’era sulla zona , solo dopo quello, ci davano il comando se aprire il fuoco o meno e basta!”
- intercettazione ambientale in carcere del 1.7.2017: “Qualcuno dall’alto doveva dare l’ordine, cazzo, Giusto? ... Anche se mi avessero dato l’ordine di sparare , anche se l’avessi ucciso veramente, cazzo, il soldato non ha questa responsabilità, questa responsabilità ce l’ha il comandante; ecco, loro dicono che ero il comandante io, ho i documenti che testimoniano che in quel momento ero un soldato”
- intercettazione ambientale del 17.7.2017 : “ se una persona per esempio arriva lì da sola e la guida gli dice di non andare lì perché ci sono i leoni e rischiate che vi sbranino e la persona sceglie da sola se andare o no; se va e un leone lo sbrana cos’è , lo portate in Tribunale?”.

E nella dibattuta intercettazione del 1 luglio 2015 , l’imputato nel riferire che “nel 2014 è stato fottuto un fotoreporter, lui è finito sotto la sparatoria del mortaio” fa riferimento ai colpi di mortaio che , come abbiamo visto, non potevano provenire nè dall’adiacente Fabbrica , né dalle lontane postazioni filorusse di Sloviansk.

Anche il 24 maggio pomeriggio, così come era prassi quotidiana , i militari in servizio sul Karachum hanno osservato quanto avveniva a valle della collina e hanno segnalato al superiore la presenza dei giornalisti che camminavano, dall'angolo ove avevano parcheggiato il taxi fino al vagone ferroviario . Il superiore , secondo la procedura descritta da Markiv, ha valutato la situazione e dato l'ordine ai militari della Guardia Nazionale in servizio di attivare l'artiglieria leggera in dotazione e ha fornito altresì all'Esercito le coordinate per azionare l'artiglieria pesante.

L'intensità e la direzione precisa dei colpi sparati non solo con artiglieria leggera , ma anche con quella pesante, sta a dimostrare che non si voleva solo spaventare i fotoreporter , ma anche colpirli ed eliminarli.

Se anche dalla collina non avessero potuto identificare con certezza come giornalisti Roguelon, Rocchetti e Mironov , i militari avevano comunque potuto vederne la provenienza (da un taxi civile posteggiato alla luce del sole, con l'autista rimasto all'interno ad aspettarli), le sagome e le fattezze , il comportamento tranquillo , le mosse (di chi scatta fotografie e non di chi sta per sferrare una aggressione armata), l'allontanamento e non l'attacco (perché quando dalla collina hanno cominciato a sparare, il gruppo stava già ritornando verso l'autovettura per andarsene) e quindi capire che si trattava di civili inermi e non coinvolti in azioni aggressive o terroristiche. E, appunto, in quanto tali , essi avrebbero dovuto essere protetti⁹ e non colpiti a morte.

Che, del resto , in quel contesto bellico ben poco rispetto venisse riservato alla stampa e ai civili e che i diritti fondamentali delle persone non fossero adeguatamente salvaguardati ¹⁰ emerge dalla lettura dei documenti in atti prodotti dalle parti civili e menzionati nella sentenza appellata: anzitutto, il rapporto in data 23.5.2014 dell'OSCE, che denuncia numerosi (si parla di 300) casi di violenze e intimidazioni nei confronti di giornalisti ; inoltre, di spegnimenti illegali di trasmissioni televisive , avvenuti in Crimea e nell'Ucraina orientale dal 28 novembre 2013 al 23 maggio 2014 da parte dei filorussi; inoltre, il rapporto del Direttore della Divisione Europea e Asia centrale di Human Rights Watch del 6 giugno 2014, che riferisce di bombardamenti provocati da

⁹ Il primo Protocollo aggiuntivo 12.8.1949 della Convenzione di Ginevra, adottato l'8.6.1977 e riguardante la protezione delle vittime nei conflitti armati, nel Titolo V, sezione II, prevede per le Alte Parti Contraenti e per le parti in conflitto l'obbligo di *esigere che i comandanti militari si assicurino che i membri delle forze armate conoscano i doveri che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del Protocollo e impediscano ai membri delle forze armate e alle altre persone sotto la loro autorità di commettere infrazioni alle Convenzioni e al Protocollo. Il Titolo IV, sezione III, stabilisce che i giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone in conflitto armato siano considerati come persone civili e siano "protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili"*.

¹⁰ Per non parlare del trattamento riservato al prigioniero incappucciato di cui alle fotografie rinvenute nel cellulare di Markiv .



mortai ucraini contro abitazioni civili nel villaggio di Semyonovka , alla periferia di Sloviansk per tre notti consecutive, l'ultima delle quali tra il 22 e il 23 maggio¹¹.

La DIFESA del responsabile civile ha sottolineato (p. 14 ss ud 23.10.20) che vi erano stati solamente danni a cose e che non si trattava di un “esercito che tira sui civili”. In realtà, secondo il rapporto, i civili si erano salvati (una sola signora ferita alla testa) perché si erano nascosti nei seminterrati. Quanto all'attacco all'Ospedale psichiatrico, dal documento emerge in modo evidente che l'assenza di vittime tra i civili era dovuta alla circostanza che “gli insorti” filorussi, previamente al corrente del fatto che l' Ospedale sarebbe stato oggetto di bombardamenti ucraini nel corso della notte, si erano colà recati per avvertire il personale sanitario e per aiutarlo nell'evacuazione dei 28 pazienti anziani negli scantinati, avvenuta alle 7 della sera. Il fatto che durante il bombardamento ci fosse stato un “incendio” o “fuoco” , “ in entrata e in uscita” , non consente di affermare, come ha fatto la DIFESA, che l'Ospedale fosse stato oggetto di bombardamento, perché “base dei ribelli”. Né il *check point* degli insorti accanto all'Ospedale (riscontrato dai ricercatori di HRW *dopo* il fatto) giustificava il bombardamento di una struttura abitata da civili malati e inermi , dedicata alla loro cura. Il documento conclude affermando che “la condotta criminale degli insorti non solleva le forze ucraine dai loro obblighi di agire in conformità con il diritto internazionale nella condotta delle loro forze dell'ordine e delle operazioni militari”, né dall'obbligo “ di non dirigere attacchi contro civili o oggetti civili o di compiere attacchi indiscriminati, di distinguere in ogni momento tra oggetti civili e obiettivi militari e di aderire rigorosamente al principio di proporzionalità nella misura degli attacchi che possono causare perdite di vite civili”. Gli insorti , dal canto loro , sono vincolati agli stessi obblighi.

Pur a fronte della constatazione che il 24 maggio 2014 i militari in servizio sul Karachun hanno agito senza attenersi alle citate disposizioni internazionali , devono però essere revocate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado nei confronti del responsabile civile , in quanto a parere di questa Corte non si è raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato Markiv abbia concorso con gli altri commilitoni nelle condotte di cui al capo di imputazione. Lo Stato Ucraino, si legge nel decreto di citazione del responsabile civile, è stato citato nel presente giudizio in qualità di “responsabile civile per il fatto dell'imputato”: venendo meno la declaratoria di responsabilità di Markiv, sia pur con la formula di cui al secondo comma dell'art. 530 cpp e per non aver commesso il fatto, non può emettersi alcuna pronuncia di condanna nei confronti dello Stato Ucraino. Parimenti devono essere revocate tutte le altre

¹¹ Nel documento si riferisce che “la posizione e la forma di cratere creato dal guscio direttamente di fronte a una casa bombardata e le dichiarazioni dei residenti del villaggio suggeriscono la traiettoria del guscio coerente con l'essere *sparato dalla collina del Karachun*, il sito base militare ucraina di fronte a Sloviansk”.



statuizioni della sentenza appellata, concernenti le parti civili .

Come afferma la decisione della Corte d'assise di Pavia (p.165) , la certezza della presenza del prevenuto sulla collina quel giorno (circostanza del resto ammessa dalla DIFESA), nonché della sua conoscenza e consapevolezza dell'attacco sferrato contro le vittime sono desumibili dalle concordanti dichiarazioni rese dai giornalisti che ebbero con lui due contatti diretti telefonici poche ore dopo il fatto . E' stato lo stesso Markiv a dare corpo a questa ricostruzione , collocando se stesso in quel luogo e in quel giorno; spiegando di aver già rappresentato come e perché fosse un luogo particolarmente pericoloso , per l'impiego dell'artiglieria in occasione di qualsiasi movimento sotto la collina ; evidenziando come di regola loro non sparassero ai civili, ma in quel momento era in atto una offensiva, per cui facevano fuoco su tutto quello che si muoveva nel raggio di due chilometri; affermando che era usuale guardare con sospetto anche i civili, visti come possibili terroristi o fiancheggiatori dei separatisti; e, ancora, riprendendo se stesso sul Karachun in divisa da combattimento , in occasione del video che stava girando , proprio da una postazione dalla quale erano visibili sia il tratto di ferrovia che porta ai vagoni del treno, sia la strada antistante il muro della fabbrica Zeus e la fabbrica stessa e ciò mentre era in corso una azione di fuoco verso quella zona .

Elementi di riscontro emergono anche dalle intercettazioni in carcere, riferite alle modalità di intervento dell'imputato e dei commilitoni e al loro compito di osservazione, avvistamento, segnalazione ai comandanti , da cui partiva l'ordine di sparare ; riferite, altresì, alla loro obbedienza agli ordini impartiti dall'alto, di cui solo i comandanti dovevano essere chiamati a rispondere e non i semplici soldati come lui; riferite, ancora, a colui che è morto per essersi infilato nella fossa del leone dopo essere stato avvertito del pericolo.

Ma, stante l'intervenuta inutilizzabilità delle testimonianze di Matwinsky e degli altri militari ucraini sentiti nel dibattimento di primo grado, a parere di questa Corte non è dimostrabile con certezza che Markiv prestasse servizio proprio nella postazione di cui al video tratto dal suo Tablet. L'imputato nega che quella fosse la sua postazione , affermando di essersi trovato in quel luogo solo perché fuori dal turno di servizio o perché si stava recando in bagno . La sua postazione sarebbe stata rivolta verso Andreevka, sul lato sinistro rispetto a quella oggetto del video, con visuale impedita dalla folta vegetazione. La sentenza appellata ha esposto tutte le considerazioni logiche che hanno portato la Corte a ritenere che l'imputato abbia mentito e che invece proprio quella fosse la sua postazione, dalla quale aveva filmato tutto il fronte verso la ferrovia. Ma il vuoto venutosi a creare a seguito dell'inutilizzabilità della conferma dibattimentale del suo superiore diretto Matwinsky e delle dichiarazioni di altri militari sul punto non è stato colmato da altro elemento di prova,

Risulta parimenti non sufficiente la prova con riguardo alla circostanza che Markiv fosse in servizio proprio nell'orario pomeridiano in cui i fotoreporter venivano uccisi o feriti.

Sappiamo , per avercelo detto Markiv, che i turni di servizio di quattro ore erano prestabiliti e divulgati ai soldati anche per iscritto, ma il prospetto dei turni di quel giorno non è stato prodotto dalla difesa o da altri. Da tale omissione non può dedursi che il prospetto dei turni di quel pomeriggio non sia stato prodotto, proprio perché indicava il nome dell'imputato: era l'accusa a dover provare che l'imputato fosse in servizio tra le 16,30 e le 17,30 del 24.5.2014.

La DIFESA nell'atto di appello ha scritto che Markiv si trovava sul Karachun ed era in tenuta da combattimento *un'ora prima* dei fatti. Ma le risultanze processuali non consentono di affermare con certezza che Markiv *un'ora dopo* fosse in servizio nel turno pomeridiano e che quindi avesse partecipato alla condotta di avvistamento dei giornalisti, di segnalazione a Matwinsky e alla successiva sparatoria.

Questo essendo il compendio probatorio, non è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che Markiv abbia fornito un suo consapevole contributo alle condotte di cui all'imputazione, concorrendo con gli altri militari in servizio in quel momento sulla collina, nelle varie postazioni e nei rispettivi ruoli.

Nei suoi confronti si impone quindi una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp per l'insufficienza delle risultanze probatorie a fondare il suo concorso; di conseguenza devono essere revocate tutte le statuizioni civili contenute nella sentenza appellata e deve essere ordinata l'immediata scarcerazione di Markiv se non detenuto per altra causa.

3.8 – LA RICHIESTA DEL PG DI APPLICAZIONE DELL' ART. 598 CPV CP

Il Procuratore Generale, nel corso delle sue repliche svolte all'udienza del 3 novembre, ha chiesto alla Corte di ordinare la cancellazione di alcune frasi offensive pronunciate dai difensori nel corso delle loro arringhe , in applicazione di quanto disposto dal capoverso dell'art. 598 cp..



Trattasi di norma che ha la finalità di tutelare la libertà di discussione giudiziale, come condizione imprescindibile del diritto di difesa, e a tal fine prevede una specifica causa di non punibilità delle espressioni offensive o diffamatorie contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti nei procedimenti avanti all'Autorità giudiziaria, purchè concernenti l'oggetto della causa. La norma, peraltro, non attribuisce un "diritto all'ingiuria" e prevede che il giudice possa disporre la cancellazione o la soppressione in tutto o in parte delle espressioni offensive.

Come riportato nel paragrafo 2 , già nel corso dell'udienza del 23 ottobre il Presidente aveva stigmatizzato, perché potenzialmente oltraggiosi, i ripetuti riferimenti del difensore dell'imputato a "pregiudizi", "rumors", "voci", "sussurri", "grida" - di cui non venivano in alcun modo precisati il tenore e la provenienza - che avevano a suo dire condizionato il giudice di primo grado e che lo "preoccupavano" (p. 67) , lasciando intendere che avrebbero potuto condizionare anche questo giudice.

Il Procuratore Generale ha dettagliato ulteriori espressioni , ritenute offensive nei confronti dei magistrati inquirenti e giudicanti di primo grado, e altre ancora emergono dalla lettura dei verbali di trascrizione dell'udienza del 23.10.2020: in particolare, quelle in cui si accusano i giudici di esser stati "sicuramente" animati da "mentalità qualunquista" e da "populismo" (p.84); di avere mostrato scarsa capacità e cultura (p. 84 , p.77, p.86); di scorrettezza (p.86), di "sciatteria e travisamento delle acquisite carte processuali" (p. 77, p.86 , p. 100), di assenza di terzietà per aver manifestato "livore" nei confronti dello Stato Ucraino (p.8) , per aver "preso una posizione precostituita" (p.71) e per essere stati , il PM e i giudici, condizionati da pregiudizi (p. 72, p. 98).

Pur dovendosi evidenziare la mancanza di eleganza e talora la grossolanità di alcune affermazioni della difesa, la palese gratuità di taluni apprezzamenti nei confronti del pubblico ministero e dei giudici di primo grado, l'asprezza ingiustificata di altre espressioni - che in ordinamenti di *common law* potrebbero integrare il *Contempt of Court* - si ritiene che esse debbano essere lette nel contesto di una durissima, ma legittima, critica dei provvedimenti giudiziari adottati nella fase delle indagini o del dibattimento di primo grado e non quali critiche e offese direttamente rivolte alle persone dei magistrati o all'organo da esse rappresentato.

La Corte ritiene quindi di non disporre la cancellazione delle suddette espressioni - mediante appostazione ad opera della cancelleria sul verbale di trascrizione dell'udienza del 23 ottobre 2020 - anche perché si rischierebbe in tal modo di sottolinearne ulteriormente il contenuto offensivo.

PQM

La Corte d'Assise d'Appello di Milano

Visti gli artt. 530 cpv. e 605 cpp,

in riforma

della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Pavia in data 12.7.2019, appellata dalla difesa dell'imputato Markiv Vitaly e dal responsabile civile,

assolve

Markiv Vitaly da entrambi i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

ordina

l'immediata scarcerazione dell'imputato appellante se non detenuto per altra causa.

revoca

le statuizioni civili disposte dall'impugnata sentenza.

indica

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano , 3 novembre 2020

Il Presidente estensore

